Regione Piemonte Provincia di Torino



COMUNE DI MARENTINO

Ufficio Tecnico Comunale

REGOLAMENTO EDILIZIO Allegato

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI EDILIZI

"Buone pratiche per la qualità architettonica e per l'inscrimento paesaggistico"

Approvazione:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20 dicembre 2011
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28 novembre 2018

INDICE

Art. 1 - Tutela e valorizzazi

Art.	1 .	- [Tutela e valorizzazione del patrimonio ediliz:	io	
		6	esistente	pag.	3
TITO	LO :	ΙΙ	- CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI		
Art.	2 -		Individuazione e classificazione del patrimon:	io	
		6	edilizio esistente	pag.	3
Art.	3 .	- :	Interventi di nuova edificazione	pag.	6
Art.	4	- (Gli aspetti funzionali	pag.	7
TITO	LO :	II:	I - NORME SPECIFICHE PER IL RECUPERO DEGLI ELI	EMENT:	I
			ARCHITETTONICI COSTITUTIVI		
Art.	5 -	- (Gli elementi costitutivi di un edificio	pag.	7
Art.	6	- 1	La tipologia degli edifici	pag.	
Art.	7 -	- 1	Le coperture	pag.	13
Art.	8 -	- :	I rustici	pag.	23
Art.	9 .	- (Composizione architettonica delle facciate	pag.	28
Art.	10	_	Gli aggetti	pag.	30
Art.	11	_	Le finiture esterne	pag.	32
Art.	12	_	Le tinteggiature esterne	pag.	41
Art.	13	-	Gli interni	pag.	44
Art.	14	-	Le pertinenze	pag.	46
Art.	15	-	Gli spazi esterni	pag.	49
Art.	16	-	Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi	pag.	56
TITO	LO :	IV	- MODALITA' DI INTERVENTO		
			IL CORRETTO APPROCCIO METODOLOGICO		
-			La conoscenza del contesto territoriale	pag.	58
Art.	18	_	L'analisi del paesaggio e del contesto		
			Ambientale	pag.	59
Art.	19	_	Qualità della progettazione	pag.	60
Art.	20	-	Qualità del prodotto edilizio	pag.	62
capo	2°	:	MODALITÀ DI INTERVENTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI		
7\ ~~ +	21		Nuove costruzioni con destinazione		
ALC.	21		residenziale, caratteri generali	pag.	62
Δrt	22	_	Nuove costruzioni con destinazione residenzia		02
ALC.	22		poste in area agricola, anche derivante da	116	
			demolizioni e ricostruzioni, o a margine di		
			edifici di impianto tradizionale	pag.	63
Δrt	23	_	Tipologia edilizia relativamente a nuovi	ray.	
	20		Edifici residenziali in area consolidata		
			(Brs) e di completamento o di espansione (Cr) pag	60
			(212), 2 dr 30mprocumento o dr 30panorone (Or,	, r~y•	

- Art. 24 Tipologia edilizia relativamente a nuovi Edifici residenziali in area Ar1, Ar2 e Ar3 pag. 75
- Art. 25 Nuove costruzioni di edifici con destinazione produttiva agricola pag. 75

ABACHI GRAFICI E FOTOGRAFICI DA 1a A 19d

TITOLO I - OBIETTIVI GENERALI

- Art. 1 Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, ed indicazioni sui nuovi interventi edificatori.
- 1.1. La presente normativa ha per oggetto le aree storiche (Ar1, Ar2 ed Ar3), gli edifici costruiti antecedentemente al 1942, le aree agricole, le aree consolidate Brs, e le aree di completamento e di espansione Cr, del territorio comunale di Marentino, e disciplina qualunque intervento edilizio o modificazione del territorio di carattere antropico in grado di causare trasformazioni del territorio, delle sue peculiari caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali.
- 1.2. L'obiettivo primario è la **salvaguardia** e la **valorizzazione del patrimonio edilizio esistente**, degli elementi di tipicità dei luoghi, del valore naturale, ambientale, paesaggistico del territorio attraverso una guida normativa esistenti in relazione al grado di autenticità degli elementi costitutivi propri della tradizione e disciplinarne le modalità di intervento.
- 1.3. Fatte salve le maggiori restrizioni per edifici di interesse storico-architettonico vincolati ai sensi del (ex legge 1089/39), qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente suscettibile di modificare l'aspetto esteriore degli edifici dovrà prevedere l'impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l'immagine complessiva del contesto ambientale e con quelle tipiche della tradizione della collina marentinese secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
- 1.4. In generale le seguenti normative individuano gli elementi da tutelare e le forme di tutela, gli interventi per il miglioramento ed il riequilibrio architettonico-ambientale, gli strumenti per garantire una generale compatibilità degli interventi con i valori architettonici ed ambientali del contesto.
- 1.5 I nuovi interventi edificatori, dovranno avere come obiettivo il miglioramento ed il riequilibrio architettonico-ambientale, atti in ogni caso a garantire una generale compatibilità dei nuovi interventi urbanistici edilizi con i valori architettonici ed ambientali tipici del territorio del Comune di Marentino.
- 1.6 Tutte le indicazioni fornite dalla presente normativa non sono intese a limitare la libertà di espressione progettuale, ma soltanto a salvaguardare il livello minimo di qualità degli interventi edilizi, anche quando non supportati dalla necessaria ricerca compositiva. Pertanto, potranno essere comunque assentiti anche i progetti che propongano soluzioni formali alternative, purchè ne dimostrino validamente la coerenza con le finalità del presente articolo, in relazione alle specifiche situazioni di intervento.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 2 - Individuazione e classificazione del patrimonio edilizio esistente

- 2.1.1 L'analisi e restituzione dell'attuale consistenza del patrimonio edilizio, e la loro conseguente classificazione, sono riferite al patrimonio edilizio generale di tutto il territorio comunale individuando le tipologie di emergenze architettoniche, da quelle di impianto più antico a quelle realizzate in epoca più recente.
- 2.1.2 Con riferimento ad un approfondito esame del territorio marentinese il patrimonio edilizio è stato classificato nelle seguenti categorie, come rappresentate negli allegati **abachi n° la e 1b**:

2.2. <u>Categoria A: Edifici non costituenti patrimonio storico di vecchio impianto</u>

- 2.2.1 Sono identificati come edifici di epoca recente, tipologie normalmente avulse dal contesto originario/locale e completamente incoerenti per morfologia, materiali, elementi architettonici, elementi cromatici ecc...
- Gli interventi su tali edifici vengono suddivisi nelle sottoindicato categorie:
- 2.2.2 Interventi di limitata entità rispetto all'involucro edilizio. Gli interventi di questo tipo dovranno essere finalizzati il più possibile a conformarsi ai materiali e all'ordine edilizio esistente.
- 2.2.3 Interventi che interessano l'intero organismo edilizio. Gli interventi di questo tipo dovranno essere finalizzati il più possibile ad una riconversione estetica del fabbricato atta a migliorare la qualità del prodotto edilizio, dal punto di vista energetico ed estetico degli stessi.

2.3 <u>Categoria B: Edifici di vecchio impianto oggetto di trasformazioni radicali dove non risultano più leggibili elementi tradizionali dell'ambito originario.</u>

- 2.3.1 Sono identificati come patrimonio edilizio esistente che ha subito nel tempo pesanti ed incoerenti trasformazioni tali da aver stravolto le caratteristiche peculiari dell'originario fabbricato.
- 2.3.2 Anche in questo caso, qualsiasi trasformazione dei fabbricati e delle loro pertinenze dovrà essere finalizzata all'eliminazione e sostituzione di quegli elementi visibili che risultano evidentemente deturpanti o incoerenti rispetto

all'architettura tradizionale locale, con modalità graduali proporzionate al tipo di intervento richiesto.

2.4 <u>Categoria C: Edifici di vecchio impianto oggetto di</u> trasformazioni che consentono la lettura di elementi <u>costitutivi</u> propri della tradizione locale originaria

- 2.4.1 Sono identificati come patrimonio edilizio esistente che ha subito nel tempo trasformazioni anche consistenti ma non tali da stravolgere le caratteristiche peculiari dell'originario fabbricato
- 2.4.2 In generale qualsiasi intervento su tali edifici dovrà essere finalizzato ad una **tutela attiva**, consigliando rigorosi interventi che eliminino prioritariamente le superfetazioni e gli elementi incongrui che compromettono la salvaguardia degli immobili e consentano un recupero funzionale compatibile.

2.5 <u>Categoria D: Edifici della tradizione locale da considerarsi integri</u>

- 2.5.1 Sono identificati, in questo punto, gli elementi del **patrimonio edilizio esistente** che hanno mantenuto integralmente la loro identità di fabbricati tipici del territorio marentinese.
- 2.5.2 Tali fabbricati, anche se non vincolati da leggi specifiche di tutela, saranno individuati cartograficamente ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. e in tal senso disciplinati.
- 2.5.3 In generale qualsiasi intervento ai fini statici e strutturali su tali edifici dovrà, ove possibile, essere finalizzato ad una **tutela attiva**, attraverso rigorosi interventi che consentano un recupero funzionale compatibile con i valori storici, architettonici e documentari da salvaguardare nonché con il contesto ambientale in cui l'immobile è inserito.

2.6 Categoria E: Edifici con valenza storico documentale.

- 2.6.1 Sono identificati, in questo punto, gli elementi del **patrimonio edilizio esistente di pregio** che hanno mantenuto integralmente la loro identità di fabbricati storici emergenti quali: case padronali, case dimora, castelli, edifici monumentali in genere.
- 2.6.2 Tali fabbricati, anche se non vincolati da leggi specifiche di tutela, risultano già individuati cartograficamente, in colore verde chiaro, nella cartografia

- di piano regolatore. e in tal senso disciplinati dagli Articoli 32 e 34 delle vigenti Norme di Attuazione.
- 2.6.3 L'obiettivo generale è quello della **tutela attiva** finalizzata ad un restauro filologico degli stessi e le eventuale eliminazione delle superfetazioni ed elementi incoerenti.
- 2.6.4 Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente deve garantire una generale compatibilità con i valori architettonici ed ambientali del contesto secondo le finalità di cui all'art. 1.
- 2.6.5 Per opere soggette a semplice "Denuncia di Inizio Attività" ritenute particolarmente significative per le dimensioni dell'intervento e/o per il valore storico-architettonico dell'edificio, qualora in fase istruttoria fossero accertate incongruenze derivanti da discrezionalità interpretative delle presente guida normativa, gli uffici potranno avvalersi del parere della Commissione Edilizia entro i termini di legge, previsti dal D.P.R. 380/01.
- 2.6.6 Le modalità di intervento ed i criteri da utilizzare al fine di ottenere una elevata qualità del progetto e del fabbricato oggetto di trasformazione sono descritti ai successivi artt. 19 e 20.

Art. 3 - Interventi di nuova edificazione in zona agricola

- 3.1 Nel rispetto degli obiettivi generali di cui al precedente art. 1, nelle presenti norme sono altresì disciplinati gli interventi di nuova costruzione, realizzabili dagli aventi titolo, quali residenze, strutture produttive agricole, edifici pertinenziali isolati rispetto ai fabbricati principali.
- 3.2 In detti casi particolari dovrà essere avanzata richiesta di permesso di costruire corredata da un progetto completo dell'intervento nel quale siano esaurientemente illustrate le tecniche che si intendono adottare per garantire una **generale compatibilità degli interventi** con i valori architettonici ed ambientali del contesto.
- 3.3 Detto progetto deve essere obbligatoriamente sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che valuterà la compatibilità dell'opera progettata con i caratteri dell'edificio e del contesto in coerenza con i criteri di tutela indicati.

3.4 Le modalità di intervento ed i criteri da utilizzare al fine di ottenere una elevata qualità del progetto e del prodotto edilizio sono descritti ai successivi artt. 19 e 20..

Art. 4 - Gli aspetti funzionali degli interventi in zona agricola di edifici esistenti

- 4.1 Nell'ambito della zona agricola del territorio comunale negli edifici esistenti è favorito il mantenimento e/o il recupero della funzione residenziale comprese le attività indicate all'art. 32.7 delle vigenti n.d.a., migliorando il livello qualitativo della funzione abitativa.
- 4.2 Le destinazioni ammesse sono quelle previste dal P.R.G.C. vigente e qualora siano previste e consentite destinazioni diverse da quelle residenziali ma ad esse assimilabili esse dovranno adattarsi all'impianto tipologico-architettonico dell'edificio da recuperare senza stravolgerne l'aspetto interno ed esterno.

TITOLO III - NORME SPECIFICHE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI COSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI DEL TESSUTO TRADIZIONALE MARENTINESE

Art. 5 - Gli elementi costitutivi degli edifici

- 5.1 Ai fini della valutazione della loro autenticità e delle corrette modalità di recupero, gli elementi caratteristici propri di un edificio sono i seguenti:
 - a. la tipologia edilizia (forma plano-volumetrica, piano dimensionale disposizione e orientamento, elementi morfologici e loro evoluzione);
 - b. le coperture (conformazione delle falde, orditure, manti di copertura, abbaini e lucernari, gronde/pluviali e lattonerie, camini/comignoli e torrini di esalazione, impianti tecnologici a tetto, muri tagliafuoco)
 - c. i rustici (rustici adiacenti, rustici isolati)
 - d. composizione di facciata (finestre e porte finestre, portoncini di ingresso, portoni carrai)
 - e. gli aggetti (balconi e ballatoi, cornicioni, marcapiani e lesene)
 - f. le **finiture esterne** (murature a vista, intonaci e rivestimenti, cornici e decorazioni, infissi, architravi, soglie e davanzali, ringhiere e inferriate, zoccolature)
 - g. le **tinteggiature** (parti intonacate, elementi lignei, elementi in ferro)

- h. gli **interni** (muri portanti, corpi scale, solai e ambienti voltati, pavimentazioni)
- i.le pertinenze (tettoie e porticati, bassi fabbricati, terrazzi, verande)
- j. gli **spazi esterni** (recinzioni e muri divisori, pavimentazioni, muri di sostegno, alterazioni morfologiche dei terreni, aree verdi, cortili, corti e pozzi)
- 5.2 Le norme di seguito descritte, per ogni elemento costitutivo, sono da considerarsi "prescrittive" per gli edifici individuati in categoria D) ed E); in ogni caso fortemente consigliate per gli edifici in categoria A), B) e C).
- 5.3 Possibili soluzioni progettuali che si discostino parzialmente da tali prescrizioni sono ammissibili solo quando giustificate da documentate ragioni di salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storico-architettoniche del fabbricato.

Art. 6 - La tipologia degli edifici

6.1 Forma planovolumetrica

- 6.1.1 Gli schemi tipologici ricorrenti dei fabbricati ritenuti tipici e caratteristici del territorio marentinese si riferiscono al modello insediativo "sparso" ed alla originaria destinazione rurale; con riferimento agli schemi contenuti negli **allegato abaco n° 2a**, sono sinteticamente definite in:
 - a) **Tipologia a "manica semplice":** rappresenta la tipologia più diffusa con scala centrale e due piani fuori terra utilizzata anche in maniera ripetitiva soprattutto per la parte originariamente destinata a rustico.
- 6.1.a.1 L'altezza di gronda può variare a seconda dell'esistenza o meno di un sottotetto, all'origine adibito a magazzino per alcuni prodotti agricoli, con aperture in facciata sui muri perimetrali e a volte può differenziarsi fra la parte abitativa (più alta) e la parte a rustico (leggermente più bassa).
- 6.1.a.2 La manica semplice può in alcuni casi diventare doppia con l'aggiunta, generalmente sul retro del fabbricato, di una manica ad un solo piano fuori terra (portico o magazzino agricolo) coperta dal prolungamento della falda del tetto del fabbricato principale senza modifica di pendenza.

6.1.a.3 La larghezza della manica non supera i 6 - 7 mt e può anche raddoppiarsi se è presente al piano terra una manica aggiuntiva originariamente adibita a magazzino, rimessa o portico.

La manica doppia storicamente si forma per la necessità di ampliare la disponibilità di rustici e magazzini agricoli o per evoluzione in linea della porzione di residenza.

- b) **Tipologia a "corpo legato":** riconoscibile per la forma ad "L" anche come successione temporale della stessa per maggiori esigenze produttive (ampliamento delle parti a rustico) o come modello evoluto di abitazione plurifamiliare.
- 6.1.b.1 I rapporti dimensionali sono analoghi a quelli della tipologia a stecca.
 - c) **Tipologia a "corte":** riconoscibile normalmente per una aggregazione a forma di "U", anche avvenuta in periodi successivi,
- 6.1.c.1 I rapporti dimensionali in pianta sono analoghi a quelli della tipologia a manica semplice o a corpo legato (maniche semplici) e le altezze possono anche essere diversificate quando la parte abitativa ha un sottotetto alto utilizzato originariamente come magazzino.
 - d) **Tipologia a "corpi separati":** formata dall'organizzazione di più corpi indipendenti fra loro anche per ragioni di diversificazioni degli spazi abitativi da quelli produttivi.
- 6.1.d.1 Si possono avere in questo caso uno o più rustici, anche con due piani fuori terra, staccati dal fabbricato principale con rapporti dimensionali in pianta ed alzato che generalmente sono analoghi a quelli sopra indicati.
 - e) Tipologia a "villetta": modello che si è affermato a partire dagli anni '50-'60, normalmente avulso dal contesto storico rurale e costituito da nuove costruzioni (spesso ad un solo piano fuori terra) o rilevanti "modernizzazioni" di fabbricati esistenti.
- 6.1.e.1 Rappresenta la tipologia di maggior "frattura" con i modelli aggregativi tradizionali sopra indicati e con il paesaggio rurale tipico.
 - f) **Tipologie di "edifici produttivi agricoli":** rappresenta una tipologia poco diffusa se pensata come struttura a sé stante rispetto al classico rustico adiacente al

fabbricato abitativo o isolato ma facente parte del nucleo rurale.

- 6.1.f.1 La tipologia più frequente per ragioni indubbiamente economiche è oggi quella del prefabbricato in cemento armato, che costituisce certamente elemento di "contrasto" con l'identità del paesaggio rurale e pertanto necessita di rigorose misure di mitigazione riassunte nelle specifiche norme di cui al successivo art. 29.
- 6.1.f.2 Fra le tipologie meno frequenti ma assai caratterizzanti del territorio rurale, vi sono quelle "emergenti" costituite da costruzioni più a carattere monumentale quali: castelli, case dimora, case padronali,. In questi casi si possono avere piante centrali più complesse ed alzati che possono arrivare anche a tre piani fuori terra e spesso possono essere aggregate alle classiche tipologie più rurali.
- 6.1.f.3 Le tipologie "emergenti" sono in ogni caso irriproducibili e sono sempre classificate come edifici di categoria E), pertanto oggetto di vincoli storico-architettonici o comunque soggette a modalità di recupero mediante restauri filologici.
- 6.1.f.4 Le tipologie tipiche rurali insieme a quelle cosiddette emergenti costituiscono l'identità del territorio marentinese; qualsiasi intervento di trasformazione legata al recupero funzionale del patrimonio edilizio caratteristico deve rispettare ed adeguarsi alla morfologia originaria delle stesse.
- 6.1.f.5 La forma planovolumetrica delle tipologie di cui al precedente comma 1 lettere a) \div d) e lettera f) per i capannoni produttivi tradizionali, qualora non sia già stata alterata in modo irreversibile, dovrà essere mantenuta nella sua sagoma originaria; eventuali innalzamenti, ampliamenti o corpi aggiunti, qualora ammissibili dalle norme di PRGC, dovranno essere conformati agli schemi esemplificativi delle caratteristiche aggregative "coerenti" di cui al successivo comma 3 (Elementi morfologici e loro evoluzioni).

<u>6.2.</u> <u>Disposizione e orientamento - comportamento bioclimatico</u> dei fabbricati

6.2.1 Tutte le tipologie più ricorrenti dei fabbricati ritenuti tipici e caratteristici del territorio marentinese hanno un orientamento del corpo principale (parte abitativa e rustico) con la facciata principale rivolta a sud per ragioni evidenti di maggior irraggiamento solare durante il periodo

invernale (minori necessità di riscaldamento) e maggior apporto di luce naturale. I fabbricati pertinenziali, non abitabili, dei corpi legati o delle tipologie a corte possono avere orientamenti diversi.

- 6.2.2 A volte l'orientamento dei fabbricati può essere leggermente diverso qualora condizionata dalla morfologia collinare del terreno o dal rapporto con la strada pubblica.
- 6.2.3 Qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente deve preferibilmente rispettare ed adeguarsi alla disposizione ed orientamento dei fabbricati originari.
- 6.2.4 In particolare il comportamento bioclimatico degli edifici e delle loro evoluzioni in relazione all'orientamento, dovrà essere conformato agli schemi esemplificativi "coerenti" di cui all'allegato **abaco grafico n° 1** e alle indicazioni di cui al successivo comma 3, fatti salvi gli orientamenti diversi dei fabbricati originati da ragioni geomorfologiche dei terreni.

6.3 Elementi morfologici e loro evoluzioni

- 6.3.1 Gli elementi morfologici che costituiscono il volume del corpo edilizio (manica, altezze, sagoma delle coperture, disposizione plano-volumetrica) devono evolversi in modo integrato con il fabbricato originario secondo gli schemi esemplificativi di cui agli allegati abachi grafici n° 4a, 4b, 4c, 4d e sinteticamente sono indicati in:
 - a) evoluzione "in linea" che prolunga modularmente il corpo edilizio in modo coerente ad esso per altezza, profondità di manica e disegno di falda del tetto;
 - b) evoluzione "in linea con altezze differenziate" che prolunga modularmente il corpo edilizio sulla testata dello stesso con stessa profondità di manica e sagoma di copertura ma con altezza minore del corpo aggiunto rispetto al fabbricato originario (a volte tali ampliamenti possono anche avere una falda unica diversificandosi nettamente dalla sagoma dell'edificio principale);
 - c) evoluzione "completa sul retro" con il prolungamento della copertura (senza modifica della posizione del colmo) utilizzando una modalità tipica di collocazione sul retro del fabbricato (lato nord) di un corpo aggiunto che può avere caratteristiche più o meno evidenti a secondo della profondità di manica e del suo utilizzo come volume chiuso (collocazione di disimpegni, corpi scala, vani pertinenziali, servizi igienici, locali tecnologici) o

- come porticato; dovrà essere mantenuta leggibile sulle testate la dimensione originale della manica
- d) evoluzione "parziale sul retro" con il prolungamento della copertura, solo per una porzione del lato nord del fabbricato; anche in questo caso il corpo aggiunto può avere caratteristiche più o meno evidenti a secondo della profondità di manica e del suo utilizzo ma occorrerà prestare particolare attenzione all'equilibrio generale dei volumi e della composizione di facciata affinchè non si riproducano "superfetazioni" costituite da forme precarie e incongruenti; quando l'ampliamento sul retro riguarda un edificio con copertura a padiglione, esso dovrà essere arretrato dal filo edilizio (posizione data dalla proiezione del colmo del tetto sulla facciata del retro fabbricato ovvero metà della manica);
- e) evoluzioni "sul retro" parziali o totali ma "con altezze differenziate" sono ammissibili purchè:
 - la copertura del nuovo corpo sia a falda unica con stessa pendenza, altezza inferiore e tipologia costruttiva del tetto del fabbricato principale;
 - siano rispettati gli equilibri compositivi di facciata;
- f) evoluzione "parziale sul fronte" principale del fabbricato consistente nel prolungamento della copertura (senza modifica della posizione del colmo) utilizzando una collocazione sul fronte sud di un corpo aggiunto con caratteristiche di rustico;
- g) evoluzione "parziale sul fronte" principale del fabbricato "con altezze differenziate" consistente nella collocazione sul fronte sud di un corpo aggiunto di altezza minore con caratteristiche di tettoia o porticato, evoluzione anni per ragioni piuttosto diffusa negli ultimi protezione delle zone a giorno (piani terra) dall'eccessivo irraggiamento estivo e dalle piogge invernali ma a volte anche presunta solo per esigenze culturali di "modernizzazione" inserendo elementi costruttivi che sono più vicini al modello di "villetta" che a dell'edilizia rurale; tali evoluzioni saranno da evitare negli interventi di nuova costruzione e comunque soggette alle indicazioni di cui ai successivi artt. 8 e 14;
- h) evoluzione "per sopraelevazione" del fabbricato spesso legata ad esigenze di adeguamento igienico dei locali interni (aumento delle altezze sino ai minimi di legge); tale modalità di trasformazione se abbinata all'evoluzione sul retro del fabbricato (parziale o totale) rischia di alterare pesantemente la conformazione morfologica della tipologia originaria pertanto occorrerà quindi adempiere alle seguenti condizioni:

- qualsiasi innalzamento dovuto a adeguamenti igienici non può modificare la sagoma delle falde di copertura con lo spostamento artificioso del colmo dalla mezzeria della manica semplice alla mezzeria della manica doppia;
- le pendenze originarie delle coperture pur con differenti altezze di imposta non possono essere modificate;
- l'innalzamento del volume può riguardare anche solo la manica semplice del fabbricato principale riproponendo una evoluzione parziale con altezze differenziate;
- i) evoluzione "per sopraelevazione parziale" in genere riguardante solo una porzione del fabbricato con altezza minore rispetto al corpo principale (basso fabbricato adiacente, terrazzo, pertinenza): l'innalzamento potrà essere consentito se la sagoma del nuovo volume (manica, altezze, falde di copertura) viene uniformata a quella del fabbricato principale.
- 6.3.2 Le evoluzioni tipologiche sopra descritte possono essere riproposte in modo combinato e con variazioni ai vari temi ma devono in ogni caso essere oggetto di uno studio attento finalizzato ad una integrazione e compatibilità generale con il fabbricato originario, la cui leggibilità deve essere salvaguardata; anche in questo caso gli schemi esemplificativi di cui agli allegati abachi grafici n° 4°, 4b, 4c e 4d possono rappresentare un valido strumento di indirizzo.

Art. 7 - Le coperture

7.1. Conformazione delle falde

- 7.1.1 In linea generale è prescritto il mantenimento delle coperture esistenti, qualora i fabbricati rientrino nelle categoria D) ed E) di cui al Titolo II art. 2, o comunque essi siano notevolmente caratterizzanti il contesto architettonico, ed è fortemente sconsigliato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria; qualora sia necessario procedere al rifacimento della copertura, questa dovrà essere ricostruita con la stessa forma, sagoma e materiali, mantenendone i caratteri tradizionali, indipendentemente dalla possibilità di un eventuale innalzamento della quota d'imposta della medesima copertura.
- V. art 32.1 del prgc
- 7.1.2 Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di coperture che già siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni incompatibili con il carattere dell'edificio o del contesto; in tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la

conformazione originaria o comunque a conseguire una nuova conformazione della copertura più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.

- 7.1.3 La configurazione originaria delle falde del tetto va analizzata attentamente soprattutto in relazione al tipo di evoluzione che il fabbricato ha avuto e può ancora avere (ampliamenti in linea, sul retro, sul fronte, in elevazione) questo al fine di evitare che la geometria semplice e ordinata del tetto originario possa essere stravolta e con essa l'immagine stessa dell'edificio tipico marentinese.
- 7.1.4 Modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria (quali la formazione di abbaini, lucernari o simili) saranno ammesse a condizione che non ne pregiudichino il carattere tradizionale (per dimensione, ubicazione e conformazione) e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto, rispettando allineamenti e simmetrie.
- 7.1.5 Le eventuali finestre da realizzare sulle coperture inclinate sotto forma di abbaini o lucernari dovranno rispondere, per dimensioni, tipologia e caratteri costruttivi, alle specifiche prescrizioni di cui al successivo comma 4.
- 7.1.6 I muri tagliafuoco a tetto costituiti dal prolungamento del muro di spina che separa la porzione di fabbricato civile da quello rustico, quando presenti, devono essere mantenuti con la muratura a vista o intonacati e protetti superiormente da manto in coppi, tavelle in cotto o faldali in rame o pietra.
- 7.1.7 Normalmente le coperture tradizionali sono a due falde simmetriche o asimmetriche (nel caso del prolungamento sul retro) o a "padiglione" soprattutto per la parte destinata all'abitazione e talvolta con cornicione intonacato o in cotto a vista di raccordo con la muratura perimetrale. La tipologia a falda unica o a due falde simmetriche è quella prevalente dei rustici adiacenti o isolati; in quest'ultimo caso a volte si può riscontrare un leggero prolungamento della falda (con cornicione costituito in passafuori e mensole in legno) a protezione degli spazi antistanti destinati alla sosta dei mezzi agricoli.
- 7.1.8 La geometria corretta delle coperture è rappresentata nell' $abaco\ n^\circ$ 5a allegato con l'indicazione di quali sono le conformazioni ricorrenti e corrette e quelle da ritenersi incoerenti.

- 7.1.9 Le pendenze delle falde devono essere comprese tra i 24° ed i 27° (45% e il 50%) tenendo conto che la pendenza maggiormente conforme alla tradizione marentinese è del 50% ovvero l'altezza del colmo è rappresentata da 1/4 della larghezza della manica del fabbricato.
- 7.1.10 Differenti pendenze possono essere prese in considerazione esclusivamente per corpi aggiunti con profondità limitata realizzati con strutture "leggere".
- 7.1.11 Non sono ammesse falde con pendenze diversificate o coperture con falde spezzate sia per quanto riguarda il fabbricato principale sia per gli eventuali corpi aggiunti (tettoie, bassi fabbricati adiacenti o isolati) secondo gli schemi rappresentati negli abachi allegati.

7.2. Orditure dei tetti

- 7.2.1 E' prescritto il mantenimento delle orditure originarie in legno primarie e secondarie dei tetti ed è vietato sostituirle con altre di diversa forma o materiale; qualora necessiti procedere al rifacimento per ragioni statiche e/o di vetustà, le travi e capriate dei tetti in legno dovranno essere ricostruite con analoghi materiali, conformazione e geometria, mantenendone il carattere tradizionale.
- 7.2.2 Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di strutture che già siano state oggetto di trasformazioni incompatibili con il carattere dell'edificio o del contesto (falde in cemento armato) facilmente riscontrabili negli edifici di categoria A e B; in tali casi viene indicata la sostituzione delle parti di struttura a vista (cornicioni e passafuori), delle orditure secondarie e dei manti di copertura incongrui, prescrizioni necessarie a ripristinare la conformazione originaria o comunque a conseguire una nuova conformazione della copertura esterna più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.
- 7.2.3 L'utilizzo di strutture in cemento armato è ammesso unicamente per gli eventuali interventi di consolidamento strutturale quali cordoli perimetrali e/o di coronamento purchè non lasciati a vista sia internamente che esternamente.
- 7.2.4 Le coperture delle porzioni a rustico dei fabbricati (quali ex fienili oggetto di recupero alla destinazione residenziale) devono essere preferibilmente lasciate a vista senza l'interposizione di soletta di sottotetto come descritto nell' $abaco\ n^\circ$ 5b allegato; in tal caso l'orditura secondaria

dei tetti potrà essere realizzata con tavolati lignei o interposizione di tavelle intonacate al fine di consentire l'adeguato isolamento ed impermeabilizzazione sull'estradosso.

7.2.5 Quando non sia possibile, per ragioni di funzionalità abitativa lasciare a vista le strutture di copertura sarà consentita la realizzazione di controsoffittature e/o soppalchi e/o solai di sottotetto purchè non interferiscano con il sistema architettonico delle arcate di parti rustiche (fienili) e/o non compromettano la salvaguardia di elementi di pregio quali travi e capriate lignee con valenza storico - documentale, cornicioni e murature a vista.

7.3. Manti di copertura

In linea generale e prescritto:

- 7.3.1 il mantenimento dei manti di copertura esistenti tipici della tradizione locale costituiti da:
 - a) coppi esclusivamente in cotto, disposti in file parallele accostate su listellatura in legno o eventuale lastra sottocoppo purchè non a vista;
- 7.3.2 Per gli interventi di trasformazione riguardanti anche le coperture dei tetti esistenti in coppi tradizionali la reintegrazione (come descritto nell' abaco n° 5b allegato) dovrà avvenire mediante:
 - a) il riutilizzo dei vecchi coppi smontati;
 - b) l'eventuale sostituzione dei coppi non reimpiegabili con coppi di recupero analoghi per tipo, forma e cromia;
 - c)l'eventuale integrazione, per lo strato inferiore, purche non a vista, mediante il parziale o totale inserimento in maniera alternata e casuale di coppi nuovi di forma tradizionale dello stesso tipo, cromia e dimensione di quelli precedentemente usati e non reimpiegabili.
- 7.3.3 Negli interventi di conservazione inerenti gli edifici di categoria D, E è fatto obbligo di utilizzare materiali e tecniche di cui al comma 7.3.2. Negli interventi di conservazione inerenti gli edifici di categoria A), B), C) e
- D) è ammesso l'utilizzo di manti di copertura in tegole di laterizio monocoppo, con cromia, forma e dimensione simile ai coppi tradizionali. La fisionomia dei corsi dovrà risultare ravvicinata analogamente ai manti di copertura tradizionale.
- 7.3.4 Gli strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione dovranno essere nascosti alla vista, con particolare riguardo alle linee di gronda e ai profili delle falde.

- 7.3.5 Nel caso di edifici di recente costruzione a carattere produttivo e privi di interesse storico-architettonico o documentario, i manti di copertura che, per quanto originari, siano realizzati con materiali e tecniche estranee alla tradizione locale potranno essere modificati e sostituiti con il tradizionale manto in coppi od altro tipo di manto che, per materiale e colore, ben si inserisca nel contesto.
- 7.3.6 Le parti di edificio che costituiscono pertinenze (bassi fabbricati, tettoie, porticati) possono essere ricoperte da manti anche diversi da quelli tradizionali quali, rame, ferro e vetro, purchè siano coerentemente inseriti e ne sia dimostrata la compatibilità con gli elementi di tipicità del fabbricato originario.
- 7.3.7 Sono in ogni caso vietati i manti costituiti da materiali poliuretanici, plastici o cementizi.
- 3.3.8 I manti degli edifici con copertura piana, quando vengano mantenuti, devono intonarsi cromaticamente con il manto tradizionale in cotto delle coperture inclinate.

7.4. Abbaini e lucernari

- 7.4.1 E' obbligatoria la conservazione ed il restauro degli abbaini esistenti negli edifici di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario e coevi con i medesimi ed i fabbricati classificati con le lettere D e E; quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti fedelmente, conservandone la posizione e le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive.
- 7.4.2 La costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e sempre a condizione che non contrastino con altre disposizioni della presente guida normativa e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali.
- 7.4.3 Non sono ammissibili nuovi abbaini che abbiano rapporti dimensionali non conformi con la tipologia tradizionale o non siano realizzati nel rispetto delle simmetrie e degli allineamenti del prospetto interessato; non sono altresì ammissibili abbaini che siano ricavati dal taglio delle falde tale da produrre discontinuità nei cornicioni.

- 7.4.4 Per i fini del comma precedente si considerano, come documentato dall'abaco n° 5c allegato, realizzati con carattere tradizionale gli abbaini del tipo a due falde in muratura a vista o intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata, con timpani superiori a forma triangolare, e con lo stesso manto di copertura della falda su cui si inseriscono o, in alternativa, rivestiti integralmente in rame anche utilizzato per le lattonerie.
- 7.4.5 Si considerano motivati da reali esigenze funzionali gli abbaini necessari per l'aereazione ed illuminazione di locali sottotetto utilizzati o utilizzabili a fini abitativi nonchè quelli da realizzare per consentire l'agevole accesso alla copertura.
- 7.4.6 Il numero consentito e la dimensione delle aperture sono proporzionati alla superficie di pavimento del locale sottotetto o alla superficie di falda, con riferimento ai rapporti minimi indicati dalle norme di settore e dalla N.T.A. del PRGC vigente.
- 7.4.7 Lo spostamento di abbaini e lucernari esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo quando questi non presentino autonomo interesse architettonico o storico-artistico e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
- 7.4.8 Nel caso di abbaini che presentino autonomo interesse architettonico o storico-artistico (non necessariamente sottoposti a diretta tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99) sono ammessi i soli interventi di conservazione o, ove ciò non risulti possibile per l'avanzato stato di degrado, la ricostruzione filologica.
- 7.4.9 Per i lucernari integrati nella falda del tetto, qualsiasi sia la loro tipologia, valgono le stesse norme di tutela già dettate per gli abbaini.
- 7.4.10 La realizzazione di nuovi lucernari a filo della falda è ammessa con le stesse modalità e limitazioni già previste ai precedenti commi per gli abbaini; per detti lucernari sono esclusi l'uso di colori e finiture non compatibili.
- 7.4.11 Non è consentita la realizzazione di terrazze e torrini sulle coperture dei fabbricati classificati con le lettere C e D, neanche come impianti tecnologici, fatto salvo il mantenimento ed il recupero filologico di quelli esistenti coerenti e coevi con il fabbricato originario in particolare per le tipologie "emergenti".

7.5. Canali di gronda, pluviali e lattonerie in genere

- 7.5.1 I canali di gronda e i pluviali dovranno generalmente essere realizzati in rame o lamiera zincata verniciata, mentre i collettori terminali con altezze da terra non superiori a $150~\rm cm$ devono essere realizzati in ghisa. Potrà essere ammesso l'impiego della lamiera zincata verniciata solo quando questa sia in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni e dei grigi. E' categoricamente escluso l'uso di materiali plastici e dell'acciaio inox. come indicato all'allegato $abaco~n^{\circ}~5d$.
- 7.5.2 Dovranno essere utilizzati gli stessi materiali e colori per tutte le lattonerie utilizzate nel fabbricato (gronde, pluviali, faldali, copertine ecc...)
- 7.5.3 I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare, escludendosi l'impiego di sezioni quadrate o rettangolari, sono ammesse in casi particolari le gronde sagomate, come indicato all'allegato $abaco\ n^\circ$ 5d. Tuttavia si sconsiglia l'utilizzo di questa soluzione negli edifici di categoria d) e e).
- 7.5.4 Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi; in linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata o se possibile favorendone l'uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi.
- 7.5.5 In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell'elemento a rilievo (rispettando in ogni caso l'allineamento verticale).
- 7.5.6 Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di canali di gronda e pluviali dovranno essere conservati e restaurati, ove presenti, gli elementi accessori e decorativi tipici quali cicogne, rosoni, gocciolatoi, sifoni e simili;

qualora questi siano irrecuperabili devono essere sostituiti con elementi analoghi in rame, ferro o ghisa.

 $7.5.7~{\rm Si}$ consiglia l'utilizzo di faldali, in corrispondenza delle testate della falde, di dimensioni più contenute possibili (possibilmente non superiore a 15/20 cm.), come indicato all'allegato $abaco~n^\circ~5d$

7.6. Canne fumariee comignoli

- 7.6.1 E' obbligatoria la conservazione ed il restauro dei comignoli esistenti di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario. Quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive.
- 7.6.2 Nel caso di nuovi posizionamenti dovranno essere impiegati comignoli che sappiano riallacciarsi al messaggio formale e materico-cromatico del tempo. La costruzione di nuovi comignoli è ammessa quando questi siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali locali.
- 7.6.3 A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale locale i comignoli in muratura a vista, e con copertura in elementi di cotto (o lastra di pietra) posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici della tradizione locale come indicato all'allegato ${\bf abaco}\ {\bf n}^{\circ}$ 5d.
- 7.6.4 Nel caso di più comignoli deve privilegiarsi, ove possibile, il raggruppamento dei medesimi.
- 7.6.5 Per i comignoli delle canne di esalazione o per le canne di estrazione, di piccolo diametro, dei fumi, valgono, in generale, le stesse norme già prescritte per i comignoli, dei quali devono riproporre le forme ed i materiali, possono altresì essere realizzate in cotto e in rame. E' in ogni caso vietato l'impiego di comignoli e torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento o in materiali plastici, se non rivestiti in mattoni o con intonaco.
- 7.6.6 Le canne fumarie devono, in genere, essere realizzate internamente all'edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli ed i torrini esalatori.
- 7.6.7 Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all'edificio e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne fumarie esterne, queste saranno

ammesse quando posizionate sulla parete tergale dell'edificio o su pareti laterali non visibili dalla pubblica via, se ciò tecnicamente non sia possibile.

- 7.6.8 Nei casi di cui al comma precedente, le dimensioni dovranno essere le più contenute possibili in rapporto alla funzionalità del condotto e l'ubicazione dovrà tener conto dei caratteri architettonici del prospetto, inserendosi nel medesimo con il minor impatto visivo possibile.
- 7.6.9 La canna fumaria esterna dovrà avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere realizzata o rivestita in muratura a vista, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.
- 7.6.10 In alternativa a quanto sopra, nei soli casi di condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa l'apposizione esterna in facciata all'interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche dimensionali e formali dei discendenti pluviali.
- 7.6.11 Canne fumarie costituite da condotti in acciaio od altro materiale nonchè con caratteri costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei soli cavedi completamente interni all'edificio e sempre che risultino del tutto invisibili dall'esterno.
- 7.6.12 Le presenti norme valgono per gli edifici residenziali ed ad essi assimilabili. Sono viceversa esclusi gli edifici di tipo produttivo.

7.7. Impianti tecnologici

- 7.7.1 Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione in linea generale debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonchè su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, chiostrine, ecc.) quando la conformazione nicchie 0 dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.
- 7.7.2 Sulla copertura di ogni edificio è preferibile l'installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni

- di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari.
- 7.7.3 Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o preferibilente su falde non prospicienti la pubblica via. E' ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.
- 7.7.4 Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole riceventi della radio e della televisione su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all'altezza dell'antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.
- 7.7.5 Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio e comunque di diametro inferiore al metro, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.
- 7.7.6 Antenne e parabole riceventi della radio e della televisione non dovranno preferibilmente essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.
- 7.7.7. Sugli edifici costituenti patrimonio edilizio di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2, e le zone di PRGC identificate con la sigle Ar1, Ar2 ed Ar3 è vietata l'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile da parte dei soggetti gestori interessati.
- 7.7.8 I pannelli solari termici o fotovoltaici potranno essere ammessi sulle falde delle coperture inclinate degli edifici esistenti facenti parte del territorio comunale se posizionate in modo integrato con la struttura del tetto, e devono essere oggetto di studio d'inserimento finalizzato alla non compromissione estetica del manufatto interessato dall'intervento, come peraltro indicato nell'art. III.12 del

vigente Allegato energetico. Sono da escludersi gli impianti solari con i serbatoi di accumulo esterno alla falda.

- 7.7.9 La pompe di calore, le unità motocondensanti e simili, non sono ammesse al di sopra delle falde di coperture inclinate, né integrate con esse. Dette unità tecnologiche dovranno preferibilmente essere ubicate all'interno dei locali accessori o tecnici, esistenti o in progetto. Ove ciò non fosse possibile il loro posizionamento dovrà essere oggetto di studio d'inserimento finalizzato alla non compromissione estetica del manufatto interessato dall'intervento.
- 7.7.10 caldaie murali Le esterne saranno esclusivamente se posizionate, preferibilmente su le facciate non prospicienti la pubblica via. Dovranno comunque essere d'inserimento oggetto di studio finalizzato alla compromissione estetica del manufatto interessato dall'intervento
- 7.7.11 Gli impianti descritti nei punti precedenti, sono altresì consentiti, in alternativa, con posizionamento a terra o su manufatti minori, nell'ambito della medesima proprietà. In tal caso, l'impatto visivo dovrà possibilmente essere mitigato da piante, arbusti o siepi opportunamente poste a dimora.

Art. 8 - I rustici

8.1. rustici adiacenti

8.1.1 I rustici adiacenti alle porzioni abitative di tipologie tipiche rurali costituiscono patrimonio caratterizzante il territorio marentinese e pertanto vanno mantenuti e salvaguardati sotto il profilo strutturale ed estetico. In caso di edifici di cui alle lettere D e E o caratterizzati da importante valore storico e documentario è sempre fortemente consigliabile il mantenimento delle strutture esistenti.

La demolizione e la fedele ricostruzione di rustici è ammessa solo quando non è possibile attenersi, senza pregiudizio della architettuta medesima, alle disposizioni di adeguamento alle normativa antismica ed igienico sanitarie.

Nel caso di ricostruzione si dovrà ripetere, il più fedelmente possibile, la fisionomia architettonica dell'edificio preesistente nelle forme e nelle dimensioni, in particolare dovranno essere utilizzati, nelle parti a vista, gli stessi materiali del fabbricato originario.

- 8.1.2 Qualsiasi trasformazione su tali manufatti edilizi deve consentire la completa leggibilità architettonica del fabbricato originario sia internamente che esternamente come descritta negli allegati abachi n° 6°, 6b, 6c e 6d.
- nuove distribuzioni interne devono possibilmente mantenere a vista le strutture originarie esistenti con particolare attenzione per gli ambienti voltati delle ex stalle, tinaggi e cantine ai piani terra, seminterrati ed interrati che devono essere recuperati, possibilmente, con utilizzo ambienti unici non tramezzati; qualora non sia possibile mantenere l'ambiente integrale nel suo volume originario, nuove tramezzature sono ammesse in maniera limitata al fine di integrale lettura dell'ambiente consentire una originario. Nel caso di solai costituiti da voltini in muratura, con putrelle in ferro o travi in legno, le tramezzature, ove necessarie, potranno essere realizzate in asse con i travetti o travi, oppure in senso trasversale ad essi, per la realizzazione, ad esempio, di locali di disimpegno o di servizio.
- 8.1.4 Qualora i solai fossero costitituiti da travetti in legno o ferro e voltini in mattoni questi devono possibilmente essere mantenuti, parzialmente reintegrati nelle porzioni oggetto di maggior degrado ed eventualmente consolidati all'estradosso al fine di poter riutilizzare staticamente il solaio con funzioni abitative.
- 8.1.5 Nel caso di impossibilità del mantenimento dell'orizzontamento originario, limitatamente agli interventi di ristrutturazione, e nei limiti della normativa vigente, è ammesso il rifacimento degli orizzontamenti, con le seguenti condizioni:
 - materiali e tipologia identici agli originari
 - salvaguardia del livello originario, quando è possibile il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria, energetica, sismica, acustica ecc.
- 8.1.6 I vani al <u>piano primo</u> originariamente destinati a **fienili** dovranno essere recuperati possibilmente con utilizzo di ambienti unici non tramezzati al fine di consentire la leggibilità del loro originario volume, della struttura di copertura a vista e del sistema delle aperture esterne.
- 8.1.7 Non è consentita la realizzazione di solai di mero sottotetto in c.a. nel rispetto di quanto indicato all'art. 7, comma 2.4.
- 8.1.8 Gli architravi delle aperture dei fienili siano essi orizzontali in mattoni o con travi in legno o sottoforma di

archi ribassati, a tutto sesto o policentrici devono essere mantenuti nella loro integrità di forma e materiali.

- 8.1.9 Eventuali tamponamenti delle arcate degli ex fienili dovranno essere realizzati con filo edilizio arretrato di almeno una testa di mattone (12 cm e comunque non inferiore allo spessore dell'arco della pilastratura quando questo è impostato solo parzialmente con superfici trasparenti o opache); in caso di tamponature con superficie trasparente è prescritto che l'arretramento della stessa sia allineato al filo interno. Questi interventi dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) i tamponamenti in muratura dovranno essere realizzati per l'intera superficie della luce dell'arcata con superficie esterna sempre intonacata a calce; non è consentito realizzare tamponamenti parziali con parapetti pieni inferiori e superfici vetrate superiori;
 - b) i tamponamenti realizzati con materiali trasparenti (serramenti in ferro/vetro o legno/vetro dovranno essere realizzati per l'intera superficie della luce dell'arcata e dovranno avere un disegno coerente con la geometria originaria della stessa;
 - c) eventuali aperture di finestre e porte finestre dovranno rispettare i rapporti dimensionali e gli aspetti formali e tipologici dei serramenti tipici della tradizione del territorio marentinese e dovranno essere razionalmente allineate e ordinate con le aperture originarie del piano sottostante;
 - d) eventuali aperture asimmetriche rispetto alla geometria delle arcate sono consentite solo se ricavate dal recupero di luci già esistenti in murature traforate o a "nido d'ape" con serramenti leggeri e completamente vetrati e privi di sistemi di oscuramento;
 - e) eventuali murature traforate realizzate con mattoni pieni sfalsati con elementi in cotto cosiddetti a "nido d'ape" costituenti elemento caratterizzante dei rustici devono essere preferibilmente mantenuti e recuperati realizzando il nuovo tamponamento all'interno degli stessi;
 - f) eventuali ringhiere a chiusura di porte finestre dovranno essere realizzate a giorno con disegni semplici ed elementi in ferro pieno senza l'uso di scatolari; esse dovranno essere contenute entro il filo edilizio esterno delle murature originarie o dei nuovi tamponamenti arretrati.
- 8.1.10 Eventuali maggiori arretramenti per realizzazione di terrazzi interni (loggiati) con nuova tamponatura perimetrale dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

- a) la nuova muratura di tamponamento non dovrà compromettere l'integrità del volume interno della vecchia struttura, pertanto non potrà superare l'imposta delle capriate o travi di copertura;
- b) la parte verticale terminale dei tamponamenti arretrati dovrà essere realizzata eventualmente con superfici trasparenti al fine di consentire l'integrale leggibilità delle strutture di copertura a vista;
- c) eventuali raccordi orizzontali fra i nuovi tamponamenti arretrati e le murature perimetrali originarie possono essere realizzati anche con strutture opache leggere purchè posti al di sotto dell'imposta della struttura del tetto e al di sopra dell'altezza in chiave delle arcate esterne per almeno una testa di mattone (12 cm);
- d) la chiusura dei terrazzi dovrà essere realizzata con ringhiere a giorno con disegni semplici ed elementi in ferro pieno senza l'uso di scatolari; esse dovranno essere contenute entro il filo edilizio esterno dei pilastri originarie delle arcate e non potranno essere sporgenti o aggettanti.
- e) eventuali parapetti pieni dei terrazzi interni potranno essere realizzati esclusivamente con superfici trasparenti in ferro pieno e vetro senza l'uso di scatolari e con disegno coerente con la geometria originaria della arcata; non è consentita la realizzazione di parapetti pieni in muratura o qualsiasi altro materiale opaco;
- 8.1.11 E' consentita la realizzazione di cordoli in calcestruzzo con funzioni consolidanti dei solai e delle imposte dei tetti purchè non lasciati a vista.
- 8.1.12 I solai interni di nuova costituzione, conseguenti ad interventi di ristrutturazione dell'edificio, sono consentiti in caso di assenza degli stessi o di sostituzione di vecchi assiti o solai in travi di legno o ferro e voltini non recuperabili per ragioni di vetustà e irreversibile degrado; essi dovranno essere preferibilmente realizzati:
 - a) con analoga tipologia dei solai originari (voltini in mattoni e travi in legno o ferro);
 - b) con strutture in legno e tavelle in laterizio intonacate con soprastante caldana di c.l.s.;
 - c) con solai costituiti da orditura primaria, secondaria e tavolato in legno.
- 8.1.13 La pilastratura delle arcate dei fienili così come eventuali cornici e decori in rilievo devono essere mantenuti e recuperati nella loro forma e materiali originari; non è

consentito intonacare un rustico concepito originariamente come corpo in muratura a vista salvo quando sia dimostrabile l'impossibilità di mantenere o reintegrare parzialmente il paramento murario per ragioni di forte degrado o di rimaneggiamenti di epoca recente che abbiano compromesso irrimediabilmente l'orditura muraria originaria.

8.1.14 Non è consentita la realizzazione di balconi, ballatoi o tettoie sulla parte rustica di un edificio né alcun tipo di aggetto che possa alterare l'integrale leggibilità della composizione verticale della facciata fatta eccezione per semplici pergolati realizzati con strutture leggere ed opportunamente inverditi; eventuali corpi aggiunti sono consentiti unicamente sulle testate o sul retro del corpo edilizio.

8.2. rustici isolati

8.2.1 I rustici isolati rispetto alle porzioni abitative di tipologie tipiche rurali costituiscono patrimonio caratterizzante delle zone rurali del territorio marentinese e pertanto vanno mantenuti e salvaguardati sotto il profilo strutturale ed estetico. In caso di edifici di cui alle lettere D e E o caratterizzati da importante valore storico e documentario è sempre fortemente consigliabile il mantenimento delle strutture esistenti.

La demolizione e la fedele ricostruzione di rustuci è ammessa solo quando non è possibile attenersi, senza pregiudizio della architettuta medesima, alle disposizioni di adeguamento alle normativa antismica ed igienico sanitarie.

Nel caso di ricostruzione si dovrà ripetere, il più fedelmente possibile, la fisionomia architettonica dell'edificio preesistente nelle forme e nelle dimensioni, in particolare dovranno essere utilizzati, nelle parti a vista, gli stessi materiali del fabbricato originario.

- 8.2.2 Qualsiasi trasformazione su tali manufatti edilizi deve consentire la completa leggibilità architettonica del fabbricato originario sia internamente che esternamente.
- 8.2.3 Negli interventi finalizzati al recupero funzionale con cambio di destinazione d'uso, non è consentito l'ampliamento plano-volumetrico degli stessi, eventuali pertinenze quali tettoie o bassi fabbricati dovranno essere realizzate sul retro degli stessi o in testata della manica.
- 8.2.4 Per quanto attiene al loro recupero sotto il profilo funzionale, estetico ed architettonico devono essere applicate integralmente le prescrizioni di cui al precedente comma 1.

Art. 9 - Composizione architettonica delle facciate

9.1. aperture di finestre e porte finestre

- 9.1.1 In linea generale ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario.
- 9.1.2 Quando la facciata sia stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.
- 9.1.3 La formazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, la realizzazione di terrazzi e balconi ed ogni altra variazione che interessi la facciata potrà essere ammessa solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della medesima come descritta nell'allegato abaco n° 7.
- 9.1.4 L'originario posizionamento e dimensionamento delle aperture dovrà essere possibilmente mantenuto; non sono ammessi allargamenti impropri delle aperture originarie mentre eventuali spostamenti sono ammissibili quando questi non alterino l'ordine e l'allineamento tipico del fabbricato originario.
- 9.1.5 E' consentito, per ragioni di distribuzione interna, tamponare vecchie aperture purchè sia mantenuta la loro leggibilità di forma esterna attraverso l'arretramento del tamponamento di una testa di mattone (12/6 cm) e l'eventuale mantenimento o la reintegrazione del davanzale originario ove la facciata lo richieda.
- 9.1.6 L'apertura di nuove finestre e/o porte finestre per esigenze igieniche o di nuova distribuzione interna è consentita purchè esse rispettino l'ordine l'allineamento e il dimensionamento delle aperture esistenti nel fabbricato originario; le nuove finestre dovranno avere i rapporti dimensionali della tipica apertura piemontese ovvero larghezza di circa 90/100cm ed altezza pari a 1,5 volte la larghezza (140-150 cm).
- 9.1.7 Eventuali aperture solo in forma di luce sono consentite solo se concepite come parziale tamponamento della finestra originaria la cui leggibilità viene mantenuta con gli accorgimenti di cui al precedente comma 1.5.

- 9.1.8 La trasformazione di finestre in porte finestre è consentita purchè non alteri la geometria originaria della facciata e rispetti l'ordine e l'allineamento tipico del fabbricato originario; in tal caso le ringhiere dovranno essere realizzate a giorno con disegni semplici ed elementi in ferro pieno senza l'uso di scatolari e dovranno essere contenute entro la mazzetta dell'apertura.
- 9.1.9 Per quanto concerne la tipologia, i materiali e gli aspetti cromatici dei serramenti dovranno essere applicate le prescrizioni di cui al successivo art. 11 comma 4.

9.2. aperture di portoncini di ingresso

- 9.2.1 In linea generale è prescritto il mantenimento della forma e posizione dell'originario portoncino di ingresso sulla facciata principale del fabbricato rurale anche quando questo non assolva più alla sua originaria funzione.
- 9.2.2 Non sono ammessi spostamenti o allargamenti impropri dell' apertura originaria quando questi alterino l'ordine e l'allineamento tipico del fabbricato originario, vedi comma successivo.
- 9.2.3 Le aperture dei portoncini d'ingresso compresi di sopraluce dovranno complessivamente avere larghezza di 100-120 cm ed altezza pari a 240-250 cm (o maggiori altezze per sopraluce con arco a tutto sesto), rapporti dimensionali considerati tipici della tipologia delle case rurali.
- 9.2.4 Per quanto concerne la tipologia, i materiali e gli aspetti cromatici dei serramenti dovranno essere applicate le prescrizioni di cui al successivo art. 11 comma 4.

9.3 aperture di portoni e androni carrai

- 9.3.1 In linea generale è prescritto il mantenimento della forma e posizione degli originari portoni e androni carrai sulla facciata principale del fabbricato rurale quando questi siano da considerarsi caratteristici anche quando questi non assolvano più alla sua originaria funzione.
- 9.3.2 Non sono ammessi spostamenti o allargamenti impropri dell'apertura originarie quando questi alterino l'ordine e l'allineamento tipico del fabbricato originario, vedi comma successivo.
- 9.3.3 E' ammesso il tamponamento totale o parziale di aperture realizzate in epoche recenti e non coerenti con i caratteri storici ed architettonici delle facciate purchè le

nuove aperture siano sempre finalizzate a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata 3.4 Per quanto concerne la tipologia, i materiali e gli aspetti cromatici dei serramenti dovranno essere applicate le prescrizioni di cui al successivo art. 11 comma 4.

Art. 10 - Gli aggetti

10.1. balconi e ballatoi

- 10.1.1 Ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico- artistico, tipologico o documentario.
- 10.1.2 E' consigliato il mantenimento della forma e posizione delle originarie strutture in pietra o legno dei vecchi balconi e ballatoi e l'eventuale integrazione di parti particolarmente degradate; in quest'ultimo caso la reintegrazione dovrà essere realizzata con analoghi materiali, spessori e tipologia di quelli esistenti tenendo conto che il materiale più diffuso, oltre il legno, è la pietra di Luserna autoportante o su mensole dello stesso materiale.
- 10.1.3 Eventuali nuovi balconi e ballatoi, ferme restando le limitazioni ed esclusioni già prescritte per i rustici al precedente art. 8 comma 1.13, sono sempre ammessi alle seguenti condizioni:
 - a) siano finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata;
 - b) non pregiudichino la composizione originaria di facciata;
 - c) siano realizzati in pietra di Luserna su mensole dello stesso materiale, o in legno.
 - d) siano realizzati secondo i rapporti dimensionali caratteristici delle tipologie rurali come illustrati nell'allegato abaco n° 7a, 8a 8b
- 10.1.4 , quando è documentata la loro preesistenza storica e la compatibilità con la composizione di facciata, sono ammissibili ballatoi costituiti dal prolungamento delle travi in ferro dei solai interni e da voltini in mattoni o ballatoi in legno.
- 10.1.5 Alle stesse condizioni di quanto indicato al comma precedente possono essere eccezionalmente consentite scale esterne al fabbricato di collegamento con i ballatoi esistenti o in progetto purchè realizzate con strutture portanti in

muratura intonacata e rivestite con materiali congrui con la tipologia architettonica rurale della Collina Marentinese.

10.2. cornicioni

- 10.2.1 In linea generale è prescritto il mantenimento della tipologia, forma e posizione dei cornicioni considerati caratterizzanti dei fabbricati tipici rurali; non sono ammessi spostamenti o allargamenti impropri né tanto meno la loro demolizione e ricostruzione con diversi materiali e conformazione.
- 10.2.2 Sono considerati cornicioni tipici della trazione rurale le seguenti tipologie di manufatti:
 - a) cornicioni aggettanti realizzati attraverso l'aggregazione di elementi in cotto a vista anche sagomati e/o con utilizzo di mensole o lastre di pietra (in particolare per le parti d'angolo);
 - b) cornicioni aggettanti realizzati attraverso l'aggregazione di elementi in cotto intonacati a calce (per edifici di inizio secolo compresi fra quelli "emergenti");
 - c) cornicioni aggettanti realizzati con mensole lignee orizzontali, anche sagomate, e tavolato (a volte dipinto o intonacato);
 - d) cornicione con passafuori in legno, aventi sezione rettangolare anche leggermente sagomate, orditura e coppi a vista.
- 10.2.3 Il recupero, le reintegrazione o la realizzazione di nuovi cornicioni (in caso di ampliamenti e nuove costruzioni) sono ammessi alle seguenti condizioni:
 - a) siano finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata;
 - b) non pregiudichino la composizione originaria di facciata;
 - c) siano realizzati secondo le tipologie e materiali congrui indicate al comma precedente; in tal senso è da considerarsi non ammissibile la realizzazione di nuovi cornicioni o aggetti in cemento a vista o altri materiali non coerenti con la tradizione rurale Collina marentinese.
- 10.2.4 Le sporgenze massime per i cornicioni tradizionali sono di $40 \div 60$ cm per quelli in muratura a vista o intonacati, $70 \div 100$ cm per i cornicioni realizzati con passafuori in legno.

10.3. marcapiani e lesene

10.3.1 In linea generale è prescritto il mantenimento della tipologia, forma e posizione di marcapiani, lesene e analoghi apparati decorativi di facciata considerati caratterizzanti dei fabbricati tipici rurali (come descritti nell' $abaco\ n^\circ$ 8c allegato) anche se di epoca successiva purchè ormai parte della forma architettonica storicizzata del fabbricato; non sono ammessi spostamenti o allargamenti impropri né tanto meno la loro demolizione e ricostruzione con diversi materiali e conformazione, fatto salvo l'adeguamento alle norme igienicosanitarie.

Art. 11 - Le finiture esterne

11.1. murature a vista

- 11.1.1 I paramenti murari in mattone a faccia vista e le loro tessiture che costituiscono elemento tipico della tradizione Collina marentinese devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari soprattutto per quanto riguarda le porzioni a rustico recuperate con nuove funzionalità.
- 11.1.2 Nel caso di ripristini o completamenti di murature a vista l'aggregazione del manufatto deve essere realizzata con mattoni della forma, colore e dimensioni $(5,5 \times 12 \times 25 \text{ cm})$ tipiche della nostra tradizione; devono essere preferibilmente realizzati concatenamenti secondo la secondo le tipologie indicate nell'allegato **abaco n° 9a**
- 11.1.3 Nel caso di utilizzo di nuovi elementi in cotto sono vietati i materiali "trafilati" con spigoli rettificati di tipo industriale, i mattoni forati nonché i mattoni con superfici lisce, rigate o bugnate; è altresì vietata la tecnica di realizzazione di semplice rivestimento cosiddetta a "paramano".
- 11.1.4 La nuova stuccatura dei giunti dovrà essere dello stesso tipo, colore e granulometria di quella originaria e non dovrà introdurre alcuna alterazione cromatica.
- 11.1.5 I giunti devono essere realizzati in malta di calce (o eventualmente in malta "bastarda" con minima quantità di cemento bianco) con la tecnica della "rasatura", del giunto leggermente "scavato" o della "incamiciatura" del mattone, quest'ultima costituita da un leggero strato di malta che vela la superficie dei mattoni normalmente irregolari pur lasciandoli a vista.

- 11.1.6 Nelle parti di edificio concepite originariamente con murature a vista non saranno consentite l'eliminazione di dette murature, né la loro copertura con intonaci o rivestimenti.
- 11.1.7 Reintegrazioni di paramenti murari a faccia vista sono ammesse nei soli casi di lacune che evidenzino sicuro carattere degradante o di localizzati stati di degrado talmente accentuati da non consentire alcuna diversa forma di consolidamento e recupero dell'integrità del paramento; in tali casi la reintegrazione dovrà avvenire col metodo cosiddetto "a cuci e scuci", rimuovendo i materiali incongrui
- o deteriorati e sostituendoli con nuovi mattoni dello stesso materiale, pezzatura, lavorazione e colore di quelli originari nonché con analoga stuccatura e finitura superficiale della parte sostituita.
- 11.1.8 La stessa tecnica di cui al comma precedente è prescritta, quale che sia il loro stato di conservazione superficiale, per gli interventi di ripristino di paramenti murari interessati da dissesti statici ed in particolare in corrispondenza di lesioni e fratture.
- 11.1.9 Non sono, in genere, ammesse integrali demolizioni e ricostruzioni dei paramenti murari a faccia vista oggetto di prescrizioni di tutela previste dalla presente guida normativa e/o da leggi regionali o statali, fatta eccezione nei casi di dissesti statici di tale entità e gravità da improponibile qualsiasi ragionevole forma di restauro filologico; in tali casi il paramento potrà essere rimosso e successivamente ricostruito fedelmente nella stessa forma e tessitura preesistente, impiegando gli stessi materiali rimossi, od altri analoghi, ed adottando i criteri di superficiale già prescritti per altri tipi di lavorazione.

11.2. intonaci

- 11.2.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce.
- 11.2.2 Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare, ammettendo l'intonaco traspirante antiumido, sempre mantenendo il risultato di finizione superficiale analogo all'originaio.

- 11.2.3 Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario, (di agli edifici di categoria D) ed E) secondo la classificazione degli edifici di cui al Titolo II)
- che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario, dovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.
- 11.2.4 Quando l'intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto (sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storico-tipologica), a seconda del tipo di edificio, si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria:
- a) l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura al civile, o frattazzato fine.
- b) l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature.
- 11.2.5 E' altresì consentito l'utilizzo della malta bastarda, di premiscelati a base di calce, di malte idonee al risanamento delle murature umide (intonaci macroporosi); in qualsiasi caso di rifacimento parziale o totale di intonaci, è invece categoricamente vietato l'uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento o di intonaci plastici di qualsiasi genere.
- 11.2.6 E' fortemente sconsigliato rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero già originariamente a vista, sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storicotipologica.
- 11.2.7 In linea generale è consigliato il ripristino dell'intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista; a tale prescrizione di carattere generale potrà farsi eccezione nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto, approfondendo in questi casi gli aspetti storico tipologici.
- 11.2.8 Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno in linea generale essere estesi a tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate (camini, cornicioni ecc...). Detti interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli

intonaci in conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 12 .

- 11.2.9 Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti, meridiane e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell'intonaco, costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.
- 11.2.10 In occasione dei medesimi interventi si dovrà inoltre procedere alla rimozione delle balze e zoccolature (in pietra, marmo od altro materiale) che fossero state aggiunte in tempi recenti all'edificio e che risultino non pertinenti con l'impianto originale della facciata.

11.3. cornici e decorazioni

- 11.3.1 Qualsiasi intervento sulle facciate dei fabbricati tipici dovrà assicurare la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni originarie o storicizzate (finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, architravi in legno o cotto a vista, chiavi strutturali, cantonali rimarcati in muratura a vista, lesene, ecc.).
- 11.3.2 Quando tali decorazioni presentino lacune si dovrà, di norma, procedere alla loro integrazione impiegando le stesse tecniche, forme e colori. Quando le lacune siano particolarmente estese ed interessino gran parte dell'apparato decorativo, il rifacimento delle parti mancanti sarà consentito quando sia possibile ricostruire con certezza il modulo costitutivo dell'apparato medesimo
- 11.3.3 Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto rimandino all'uso di simili decorazioni, potrà essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre o altri elementi decorativi di facciata.

11.4. serramenti e infissi

11.4.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle **finestre e porte finestre** che presentino i caratteri tipici della tradizione del luogo.

- 11.4.2 Si considerano tipici della tradizione marentinese le finestre in legno, a due ante di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più traverse orizzontali anch'esse in legno di sezione minore rispetto alla parte del telaio portante come descritte negli allegati **abachi n° 7, 9b e 9c**; i rapporti dimensionali corretti sono quelli indicati al precedente art. 9.
- 11.4.3 Quando la conservazione o riproposizione delle finestre di cui al comma precedente non risulti possibile od opportuna (per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto) saranno ammissibili infissi che seppur non propriamente rispondenti ai criteri della tradizione marentinese risultino compatibili con la medesima.
- 11.4.4 Sono ammessi eccezionalmente gli infissi in ferro/vetro a disegno semplice ricondotto alla finestra tipica piemontese, verniciati in color ferro micaceo od altro colore scuro che ben si armonizzi con la facciata su cui deve inserirsi.
- 11.4.5 Sono esclusi gli infissi in alluminio, in pvc o in altri materiali plastici negli edifici di classificazione art.
 2 alle lettera D) ed E) del patrimonio edilizio esistente.
- 11.4.6 E' vietato l'uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o comunque esternamente all'infisso originario.
- 11.4.7 Negli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia che interessino la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla sostituzione degli infissi incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni della presente guida normativa.
- 11.4.8 Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.
- 11.4.9 Sono fortemente sconsigliate innovazioni che comportino l'installazione di vetri a specchio o disegni di serramenti diversi da quelli riscontrabili nelle tipologie locali quali ad esempio del tipo "all'inglese".
- 11.4.10 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle **porte e dei portoni** negli edifici di classificazione art. 2 alle lettera C) D) E) nonchè di quelli che, seppur posteriori, siano qualificabili come storicizzati o comunque facciano parte integrante di un

nuovo assetto della facciata degno di tutela, come descritti negli allegati $abachi \ n^{\circ} \ 7$, $9b \ e \ 9c$.

- 11.4.11 Nel caso in cui detti infissi si presentino particolarmente degradati o comunque non più rispondenti alla funzione loro affidata, potranno essere sostituiti con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
- 11.4.12 Quando la conservazione o riproposizione delle porte e portoni di cui ai commi precedenti non risulti possibile a causa delle diverse funzioni cui vengono destinati i locali retrostanti, sarà ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura, risultino comunque compatibili con l'impostazione architettonica della facciata.
- 11.4.13 Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione dei **serramenti d'oscuramento** caratteristici della tradizione piemontese, come descritti negli allegati **abachi n° 9b e 9c,** ovvero:
 - a) persiane in legno alla piemontese con apertura ad ante con specchiature uniche o traverse orizzontali a seconda delle dimensioni del serramento; antoni in legno esterni laddove presenti nella costruzione originaria.
 - b) scuri in legno apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato (con particolare riferimento agli edifici di più antico impianto;
 - c) avvolgibili in legno limitatamente ad alcune tipologie di edifici di inizio secolo e sempre se la loro presenza era prevista fin dal momento della costruzione.
- 11.4.14 Il materiale ammesso è esclusivamente il legno anche se eccezionalmente possono essere adottati sistemi di oscuramento con ante in ferro a disegno semplice per i corpi di fabbrica di tipo pertinenziale ed in ogni caso non nei serramenti del prospetto principale del fabbricato.
- 11.4.15 Nei casi di restauro o ristrutturazione edilizia in fabbricati di tipologia D) ed E) non è ammesso l'impiego di serramenti di oscuramento diversi da quelli di cui ai commi precedenti ed estranei alla tradizione piemontese quali veneziane, persiane in alluminio verniciato o pvc, avvolgibili in pvc, ferro o alluminio, ecc.; eccezionalmente, e solo se coevi con il fabbricato originario, sono ammessi scuri esterni in legno formati da doghe verticali in legno ed eventuali traverse orizzontali.

- 11.4.16 Nel caso necessiti procedere, nei fabbricati individuati nelle categorie D alla sostituzione totale dei serramenti di oscuramento di cui ai commi precedenti, i nuovi serramenti dovranno mantenere invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale ed essere uniformi e coerenti con la facciata originaria del fabbricato.
- 11.4.17 Nei casi di restauro o ristrutturazione edilizia che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà inoltre procedere alla rimozione dei serramenti di oscuramento incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni della presente guida normativa.
- 11.4.18 Le eventuali eccezioni a quanto disposto dai commi precedenti devono essere adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.
- 11.4.19 In linea generale è vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di particolare interesse storico-architettonico o documentario che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi; in tali casi è ammessa la sola installazione di scuri sul lato interno.
- 11.4.20 Le prescrizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per quanto attiene la ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, cerniere, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando non riutilizzabili, dovranno riprendere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali.

11.5. Architravi, soglie e davanzali

- 11.5.1 In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà mirare alla conservazione ed al recupero di **architravi** e piattabande originari che presentino i caratteri tipici della tradizione; si considerano tipici della tradizione locale gli architravi in legno posti all'interno della muratura e successivamente intonacati, e le piattabande costituite da laterizi a vista disposti di coltello, come descritti nell'allegato $abaco\ n^\circ\ 9d$.
- 11.5.2 Qualora tali elementi risultino particolarmente degradati o comunque non più atti ad assolvere alla loro funzione potranno essere sostituiti con nuovi elementi di medesima forma, dimensione e materiale di quelle originarie e comunque tali da non alterare la composizione di facciata.

- 11.5.3 Non è ammesso l'impiego di lastre di marmo o di pietra per la realizzazione di architravi, in quanto non consoni alla tipologia tradizionale; è esclusa altresì la posa in opera di architravi e piattabande costituiti da profilati metallici a vista.
- 11.5.4 Nel caso di edifici aventi facciata originariamente intonacata e finiture di finestre intonacate non è ammessa l'operazione, qualora condotta a puro scopo decorativo, di lasciare a vista ed arretrate rispetto al filo murario le piattabande in laterizi di finestre e portefinestre; nel caso di tamponamento di aperture non è ammesso il mantenimento a vista di architravi e/o piattabande in quanto trattasi di elementi non più atti ad assolvere alla loro funzione originaria.
- 11.5.5 Non è ammesso l'impiego di architravi con andamento curvilineo in pianta in quanto in contrasto con la tipologia tradizionale.
- 11.5.6 Si prescrive la conservazione di **soglie e davanzali** esistenti qualora questi rispecchino le tipologie tradizionali per caratteristiche formali e materiche; sono considerati tradizionali davanzali e soglie in legno, in laterizio posato di testa e sporgente dal filo murario esterno, in laterizio posato di coltello a filo del muro e quelli in materiale lapideo tradizionale (pietra di Luserna) , come descritti nell'allegato ${\bf abaco} \ {\bf n}^{\bf o} \ {\bf 9d}$.
- 11.5.7 In caso di sostituzione di soglie e davanzali essi dovranno risultare coerenti per forma, spessori, lavorazioni con quelli originari del fabbricato.
- 11.5.8 Nel caso di davanzali e soglie realizzate in pietra sono considerati coerenti spessori variabili da 3 a 6 cm a seconda del tipo di materiale impiegato e sporgente di 4-5 cm sia dal filo murario, sia dalla luce netta del vano finestra. Sono ammesse pietre che presentino superficie taglio piano sega, fiammate o bocciardate con profilo quadrato o a testa di toro.
- 11.5.9 Non sono ammessi, in quanto incoerenti, elementi trafilati in cotto variamente sagomati, l'impiego di marmi o pietre non locali (in particolar modo se a superficie lucidata) e le lavorazioni delle testate delle pietre con modanature eccessivamente sagomate salvo che non si tratti di reintegrazioni di elementi documentati coevi dell'edificio originario.

11.6. ringhiere e inferriate

- 11.6.1 In linea generale è prescritta la conservazione degli elementi in ferro lavorato esistenti a completamento e finitura degli edifici esistenti quando coevi con i medesimi nonchè quando, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque risultino tipici di determinati periodi storici.
- 11.6.2 Per elementi tipici della tradizione rurale locale si intendono le ringhiere ed inferriate realizzate con disegni semplici ed elementi pieni (quadri, tondi, piatti, ecc...) con esclusione di scatolari o tubolari, come descritti nell'allegato abaco $\bf n^\circ$ 9e.
- 11.6.3 Gli elementi in ferro quali grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci e i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta stendardi, ferri battuti in genere, ecc., non potranno essere rimossi e sui medesimi sono ammessi i soli interventi necessari per la loro manutenzione e conservazione.
- 11.6.4 La reintegrazione, sostituzione o nuova realizzazione di ringhiere e inferriate è ammessa solo con nuovi elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate e nel contesto rurale circostante.
- 11.6.5 Nel caso di necessità di inserimento di nuove inferiate in vani finestre esistenti o di ringhiere per balconi di nuova realizzazione si dovrà seguire la tipologia tradizionale locale.

11.7. zoccolature

- 11.7.1 In linea generale è prescritta la conservazione delle zoccolature esistenti, coevi o comunque storicizzate con il fabbricato rurale originario realizzate secondo le seguenti tipologie tradizionali:
 - a) semplice zoccolatura realizzata con fascia tinteggiata a calce direttamente sul fondo intonacato e di colore più scuro rispetto alla tinteggiatura dell'intera facciata;
 - b) semplice zoccolatura realizzata con fascia in rilevato di 2-4 cm intonacata con superficie liscia o grezza e tinteggiata;

- c) zoccolatura realizzata con fascia in rilevato di 3-6 cm di mattoni a vista realizzata non come elemento applicato ma facente parte della muratura portante;
- d) zoccolatura realizzata con lastre di pietra di Luserna a forma regolare con altezze di 50-70 cm anche eventualmente staccate dal supporto murario di 1-2 cm per ragioni di traspirabilità delle murature con apposizione di opportune zanche in ferro;
- 11.7.2 In caso di reintegrazione, rifacimento o nuova realizzazione di zoccolature esse dovranno essere coerenti con le tipologie caratterizzanti e/o originarie del fabbricato, come descritte nell'allegato **abaco nº 9e**; non sono ammesse in ogni caso zoccolature in elementi o materiali incoerenti (paramano, piastrelle di clinker, materiali plastici, lastre di pietre non locali ecc....) o con materiali idonei ma lavorazioni e forme non congrue (bugnati, piastrelle di pietra, opus incertum ecc...).
- 7.3 Le nuove zoccolature non dovranno compromettere la traspirabilità delle murature, non dovranno essere realizzate con la combinazione di materiali o colori diversi, avranno una altezza non superiore a 80-90 cm e dovranno essere posate uniformemente per tutta la lunghezza dell'edificio.

Art. 12 - Le tinteggiature esterne

<u>12.1.</u> <u>analisi delle tinteggiature originali e tavolozze dei colori</u>

- 12.1.1 Il colore da impiegarsi, di norma, verrà scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata; la scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale.
- 12.1.2 In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello, non necessariamente originario, pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto; è consentito omettere l'analisi stratigrafica, o comunque discostarsi dalle risultanze della medesima, quando la scelta del colore da impiegare di frutto di ricerche storiche o iconografiche che abbiano prodotto risultati certi ed attendibili.
- 12.1.3 In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere riconducibili alla gamma naturale dell'architettura

tradizionale locale e tali da ben armonizzarsi con il contesto con riferimento alle tavolozze di cui agli allegati ${\bf abachi}\ {\bf n}^{\circ}$ ${\bf 10a}\ {\bf e}\ {\bf 10b}$

- 12.1.4 Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di edifici accorpati o con proprietà frazionate, si procederà sulla base dei seguenti criteri:
 - a) quando l'edificio accorpato sia costituito da nuclei edilizi che evidenzino ancor oggi la propria originaria autonomia formale (diversi allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati ecc.) si interverrà di norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un'unica proprietà;
 - b) viceversa, anche quando l'edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, la colorazione dovrà essere unica.

12.2. tinteggiature di parti intonacate

- 12.2.1 Tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate (facciate, prospetti interni, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie, ecc.) devono essere tinteggiate; la tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli della tradizione rurale locale, secondo le indicazioni dell'allegato abaco 10a
- 12.2.2 Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura a fresco ed a calce; è consentito l'impiego di coloriture ai silicati, purchè stese a velatura e non completamente coprenti.
- 11.2.3 Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili (ancorchè traspiranti) e gli acrilici in genere nonchè i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l'intonaco (intonaci plastici, graffiati e simili); le tinteggiature incongrue devono, di norma, essere rimosse e sostituire con tinteggiature di tipo tradizionale.
- 12.2.4 In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare, ovviamente tra quelle ammesse, dovranno essere analoghi a quelli originari o storicizzati; altrettanto dicasi per i colori ed i toni della tinteggiatura.
- 12.2.5 In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate (escluse le parti a faccia vista) potranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi

architettonico-decorativi (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, zoccolature, ecc.) e tecnologico-funzionali (canali di gronda, faldali, pluviali ecc.); è vietato tinteggiare elementi lapidei, in legno o in cotto a vista quando questi siano stati concepiti originariamente per essere lasciati con la loro cromia naturale, i quali andranno ripuliti o ripristinati quando necessario

12.2.6 Le prescrizioni relative alle tinteggiature degli edifici, ai materiali ed ai colori coerenti con la tradizione locale come descritte ai commi precedenti, sono da intendersi applicabili a tutte le categorie di edifici.

12.3. tinteggiature di elementi lignei

- 12.3.1 Per tutti i tipi di finestra o porta finestra la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.
- 12.3.2 Per quanto attiene il colore, questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali; in mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali secondo le tonalità indicate nelle tavolozze di all'allegato abaco n° 10b, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.
- 12.3.3 Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l'infisso potranno essere ammesse quando l'impostazione originaria dell'edificio non prevedesse espressamente infissi verniciati a corpo in determinato colore.
- 12.3.4 In linea generale tutte le finestre e porte finestre della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità; nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartite al comma 1.4 per le tinteggiature.
- 12.3.5 Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.

12.4. tinteggiature di elementi in ferro

12.4.1 Salvo casi particolari debitamente documentati, la colorazione degli elementi in ferro di cui agli articoli

precedenti dovrà essere preferibilmente al naturale, con verniciatura opaca di protezione previa eventuale applicazione di materiali antiossidanti.

- 12.4.2 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali; in mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali secondo le tonalità indicate nelle tavolozze di cui all'allegato $abaco\ n^\circ$ 10b, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.
- Art. 13 Gli interni (articolo limitato agli edifici di categoria D) ed E) secondo la classificazione degli edifici di cui al Titolo II)

13.1. muri portanti

- 13.1.1 Gli interventi di recupero di spazi interni devono garantire il mantenimento dei caratteri originari dell'edificio; in particolare le murature portanti dovranno subire limitate variazioni in relazione alle nuove esigenze funzionali del fabbricato in conformità al precedente art. 4.
- 13.1.2 In generale l'impianto distributivo originario interno dovrà essere mantenuto e gli adeguamenti dovranno essere di limitata entità.
- 13.1.3 Le modifiche sulle murature interne, siano esse portanti o nuovi divisori, non dovranno compromettere la composizione originaria delle facciate, ovvero non dovranno comportare modifiche o spostamenti di aperture esterne tali da pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto.

13.2. corpi scala

- 13.2.1 Gli interventi di recupero di spazi interni devono preferibilmente garantire il mantenimento dei corpi scala originari nella loro posizione, forma e materiali costitutivi come descritti all'allegato ${\tt abaco}\ {\tt n}^{\circ}\ 11.$
- 13.2.2 Quando sia impossibile il recupero dei manufatti per ragioni statiche o di adeguamento igienico e di sicurezza, è consentito lo spostamento del vano scala in corpi esistenti o aggiunti pertinenziali (evoluzione sul retro del fabbricato) o con strutture a "giorno" nei locali originariamente destinati a vani abitabili; in quest'ultimo caso occorrerà avere particolare attenzione nel taglio dei solai o degli ambienti

voltati al fine di non comprometterne i caratteri tipici e consentire l'integrale lettura della geometria originaria.

13.3. solai e ambienti voltati

- 13.3.1 E' consentito modificare le quote dei solai per ragioni di adeguamento igienico delle altezze interne solo quanto questi non presentino caratteristiche storiche e architettoniche documentarie.
- 13.3.2 Le modifiche delle quote degli orizzontamenti interni non dovranno comportare modifiche o spostamenti di aperture esterne tali da pregiudicare i caratteri architettonici originari dei prospetti dell'edificio.
- 13.3.3 E' vietata la demolizione di ambienti interni voltati quali volte a crociera, a vela, a padiglione, a botte o di solai a cassonetto, con travi in legno o ferro e voltini in mattoni ecc..., come descritti all'allegato $abaco\ n^{\circ}\ 11$, fatta eccezione per i manufatti in grave stato di degrado per i quali sia dimostrata l'impossibilità del loro recupero anche con parziali reintegrazioni.
- 13.3.4 E' altresì vietato rimuovere le eventuali "unghie" delle volte interne per esigenze dettate da spostamenti di aperture di facciata.
- 13.3.5 Nel recupero di solai originari è consentita la reintegrazione di elementi in cotto mancanti o irrecuperabili nonchè il consolidamento dell'estradosso attraverso, cordoli in c.a., getti collaboranti o la realizzazione di nuovi orizzontamenti che assolvono alle necessità statiche in maniera autonoma e senza la demolizione del manufatto originario sottostante.
- 13.3.6 I solai interni di nuova costituzione conseguenti ad interventi di ristrutturazione dell'edificio dovranno essere preferibilmente realizzati:
 - a) con analoga tipologia dei solai originari (voltini in mattoni e travi in legno o ferro);
 - b) con strutture in legno e tavelle in laterizio intonacate con soprastante caldana di c.l.s.;
 - c) con solai costituiti da orditura primaria, secondaria e tavolato in legno.

13.4. pavimentazioni di pregio

13.4.1 Le pavimentazioni interne considerate di pregio costituiti da tavelle in cotto, graniglie o vecchi parquet in

legno, dovranno essere mantenute quando non sia dimostrato il loro effettivo stato di degrado e l'impossibilità del recupero anche attraverso parziali reintegrazioni.

13.4.2 Nell'eventualità di dover realizzare consolidamenti ai solai sottostanti, vespai o impianti tecnologici a pavimento, con tecniche appropriate le pavimentazioni di pregio dovranno essere smontate, recuperate e ripristinate ad opere ultimate.

Art. 14 - Le pertinenze

14.1. tettoie e porticati

- 14.1.1 Ferme restando le prescrizioni già indicate per i rustici adiacenti o isolati di cui al precedente art. 8, sul fronte principale dei fabbricati rurali tipici (con particolare riferimento per gli edifici di categoria B, C, D, E) non è consentita la realizzazione di tettoie aperte su pilastri in quanto inevitabilmente compromettenti la composizione tradizionale di facciata.
- 14.1.2 Le tettoie di nuova realizzazione, nei limiti dimensionali previsti dalle N.T.A. del P.R.G.C., sono ammissibili esclusivamente come evoluzione in testata del fabbricato, sul retro dello stesso o come corpo isolato con la forma coerente indicata nell'allegato ${\bf abaco}\ {\bf n}^{\circ}$ 12a.
- 14.1.3 La copertura delle tettoie di norma dovrà essere a due falde con le stesse pendenze, tipologie strutturali e materiali di copertura del tetto del fabbricato principale; eventuali coperture ad una falda sono ammissibili solo se viene dimostrata la loro coerenza formale con i caratteri storici ed architettonici presenti e se non comportano rilevanti alterazioni di facciata (chiusura di aperture originarie, taglio di marcapiani, tamponamenti di balconi).
- 14.1.4 Sul fronte principale del fabbricato esposto a sud, con finalità di protezione della porta di entrata dagli agenti atmosferici è ammessa la realizzazione di pensiline con struttura leggera e copertura in lastre trasparenti od opache alle seguenti condizioni (v.abaco 12b):
 - a) non esistano aggetti di facciata quali balconi e ballatoi che assolvono già in maniera idonea alle necessità di protezione senza togliere luce naturale agli ambienti interni e scongiurare quindi l'allargamento ingiustificato delle superfici finestrate;
 - b) sia dettagliatamente studiata la loro collocazione in facciata al fine di evitare il deturpamento della stessa o

- il mascheramento di elementi morfologici caratteristici (fasce marcapiano, balconi e ballatoi, finestre o porte finestre ecc...);
- c) la struttura sia realizzata con elementi leggeri in ferro o legno (con piccole sezioni), sia tale da non stravolgere la composizione di facciata originaria anche attraverso l'utilizzo integrato di verde rampicante (pergolati) e sia esclusivamente del tipo pensile con aggetti non superiori a 120 cm e con larghezza non superiore a cm. 150;
- d) la copertura sia realizzata con lastre piane o leggermente grecate opache (rame e lamiere preverniciate) o trasparenti (vetro o policarbonato) con esclusione di qualsiasi tipologia di lastra in cls, alluminio naturale, acciaio inox o materiali plastici opachi e colorati, piani o ondulati.
- 14.1.5 E' sempre ammessa la realizzazione di pergolati esterni coerentemente inseriti nella composizione di facciata e realizzati con strutture leggere in ferro o legno (di piccole sezioni) anche con profondità di manica sino a 3,00 mt, ed opportunamente inverditi; tale soluzione è sempre preferibile alla realizzazione di nuove tettoie.
- 14.1.6 Per gli interventi consistenti su fabbricati esistenti (ristrutturazione edilizia, ampliamento, completamento) che abbiano tettoie adiacenti considerate inequivocabilmente superfetazioni incoerenti con la tipologia architettonica tradizionale ed i suoi elementi morfologici costitutivi, è prescritta la demolizione e sostituzione con nuove tettoie rispondenti ai criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti.

14.2. bassi fabbricati

- 14.2.1 Con riferimento alle evoluzioni compatibili delle tipologie rurali tipiche di cui al precedente art. 6 comma 3, sul fronte principale dei fabbricati rurali tipici (con particolare riferimento per gli edifici di categoria B C, D, E) non è consentita la realizzazione di bassi fabbricati in quanto sarebbero inevitabilmente incongruenti con la composizione tradizionale di facciata.
- 14.2.2 I bassi fabbricati con destinazioni pertinenziali di nuova realizzazione, nei limiti dimensionali previsti dalle N.T.A. del P.R.G.C., sono ammissibili esclusivamente come evoluzione in testata del fabbricato, sul retro dello stesso o come corpo isolato con la forma coerente indicata nell'allegato ${\bf abaco}\ {\bf n}^{\circ}$ 12a.

- 14.2.3 La copertura dei bassi fabbricati come evoluzione di testata dovrà sempre essere a due falde con le stesse pendenze, tipologie strutturali e materiali di copertura del tetto del fabbricato principale.
- 14.2.4 Eventuali coperture piane o ad una falda sono ammissibili:
 - a) se il basso fabbricato viene realizzato sul retro dell'edificio principale;
 - b) se il basso fabbricato viene realizzato sulla testata dell'edificio principale con soprastante terrazzo, ammesso che venga dimostrata la sua coerenza formale con i caratteri storici ed architettonici presenti;
 - c) se non comportano rilevanti alterazioni di facciata (chiusura di aperture originarie, taglio di marcapiani, tamponamenti di balconi).
- 14.2.5 Per gli interventi consistenti su fabbricati esistenti (ristrutturazione edilizia, ampliamento, completamento) che abbiano bassi fabbricati adiacenti considerati inequivocabilmente superfetazioni incoerenti con la tipologia architettonica tradizionale ed i suoi elementi morfologici costitutivi è prescritta la loro demolizione e la loro eventuale sostituzione con nuovi corpi rispondenti ai criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti.

14.3. terrazzi

- 14.3.1 In generale è prescritto il mantenimento attraverso il recupero, la manutenzione e la parziale reintegrazione di vecchi terrazzi coevi con l'edificio originario o realizzati in epoca successiva ma ormai storicizzati e pertanto oggetto di salvaguardia; per essi non è consentita alcuna modifica dimensionale, di posizione o di materiali.
- 14.3.2 I terrazzi di nuova realizzazione sono ammissibili solo se realizzati come evoluzione in testa al fabbricato originario o nel retro dello stesso con materiali e tecniche congrue con la tradizione architettonica rurale locale come descritti nell'allegato $abaco\ n^\circ\ 12c;\ \grave{e}\ fatto\ assoluto\ divieto\ di realizzare\ terrazzi\ sulla\ facciata\ principale\ dell'edificio\ tipico\ in\ quanto,\ per\ loro\ natura,\ sono\ compromettenti\ dei\ caratteri\ tipologici\ e\ morfologici\ dello\ stesso\ con\ particolare\ riferimento\ per\ gli\ edifici\ di\ categoria\ B\ C,\ D,\ E.$
- 14.3.3 Per gli interventi consistenti su fabbricati esistenti (ristrutturazione edilizia, ampliamento, completamento) che abbiano terrazzi adiacenti considerati inequivocabilmente

superfetazioni incoerenti con la tipologia architettonica tradizionale ed i suoi elementi morfologici costitutivi è prescritta la demolizione e la eventuale sostituzione con terrazzi rispondenti ai criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti.

14.4. verande

- 14.4.1 Non è consentita la realizzazione di verande vetrate nelle tipologie architettoniche tradizionali fatta eccezione per gli edifici di categoria A, non coerenti con il contesto rurale, come descritte nell'allegato abaco n° 12c, per le quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al miglioramento del comportamento energetico dell'edificio; in tal senso le verande dovranno avere le caratteristiche delle serre solari e dovrà essere dimostrato scientificamente la loro specifica funzionalità di sistema solare passivo utile al contenimento dei consumi energetici.
- 14.4.2 Le verande realizzabili per gli edifici di categoria A con le modalità e funzioni indicate al comma precedente potranno essere realizzate con disegno di serramento e materiali congrui e compatibili con i valori del contesto esistente, quali ferro/vetro o legno/vetro; privilegiando questa scelta nei confronti dei serramenti in pvc e alluminio di color naturale.
- 14.4.3 I terrazzi esistenti o di nuova realizzazione come consentiti al precedente comma 2 non possono essere chiusi con verande vetrate o opache né con strutture di carattere temporaneo che siano ancorate alle strutture originarie del fabbricato, se non per la specifica funzionalità utile al contenimento dei consumi energetici.
- 14.4.4 Per gli interventi consistenti su fabbricati esistenti (ristrutturazione edilizia, ampliamento, completamento) che abbiano verande considerate inequivocabilmente superfetazioni incoerenti con la tipologia architettonica tradizionale ed i suoi elementi morfologici costitutivi è prescritta la demolizione (sempre per gli edifici di categoria C D, E) e la eventuale sostituzione con manufatti rispondenti ai criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti demolizione (solo per gli edifici di categoria A, B).

Art. 15 - Gli spazi esterni

15.1 Premesse

- 15.1.1 Lo studio delle aree e degli spazi esterni, in particolar modo riferite alle nuove edificazioni, dovranno essere oggetto di accurato approfondimento progettuale già in sede della presentazione del progetto municipale.
- 15.1.2 Tutte le eventuali opere relative a recinzioni, muri divisori, pavimentazioni esterne, aree verdi, muri di sostegno, alterazioni morfologiche dei terreni e viabilità interna dovranno essere accuratamente progettate e rappresentate in tutti i dettagli progettuali, sia con la definizione dei materiali sia con grande accuratezza altimetrica.

15.2. recinzioni e muri divisori

- 15.2.1. In generale è prescritto il mantenimento attraverso il recupero, la manutenzione e la parziale reintegrazione di vecchie recinzioni e muri divisori esterni che presentino caratteri tipologici e materiali tradizionali e siano coerenti con i valori storico-architettonici dell'edificio originario.
- 15.2.2 Sono oggetto di particolare salvaguardia i vecchi androni carrai in muratura a vista o in muratura intonacata se prevista originariamente comprensivi dei loro originari serramenti (portoni in ferro o legno); per questi particolari manufatti è consigliato il loro mantenimento con interventi di manutenzione, risanamento e parziale reintegrazione di lacune murarie con materiali analoghi a quelli esistenti e le tecniche tipiche del restauro filologico.
- 15.2.3 Conformemente a quanto indicato al comma precedente sono oggetto di particolare salvaguardia e delle stesse modalità di intervento anche le recinzioni con valore storico e documentario costituite da pilastrature in mattoni a vista o intonacate, semplici o con modanature e da ringhiere in ferro a disegno semplice o complesso con particolare riferimento per i manufatti pertinenziali delle tipologie "emergenti".
- 15.2.4 In assenza di elementi considerati tipici e caratterizzanti potranno essere realizzate nuove recinzioni esterne secondo le tipologie e forme più ricorrenti della tradizione rurale locale conformemente a quanto indicato nell'allegato $abaco\ n^\circ\ 13a,\ 13b,\ 13c\ e\ 13d.$
- 15.2.5 Le recinzioni di nuova realizzazione ritenute coerenti ed ammissibili sono:
 - a) recinzioni alte realizzate con muratura piena a vista (di mattoni non industriali) di adeguato spessore anche eventualmente intonacata ed eventualmente impreziosita da

- lesene o pilastrini, con altezze non superiori a mt 2,00, sommità in coppi o elementi aggettanti in mattoni pieni a vista o intonacati;
- b) recinzioni basse, con altezze non superiori a mt 1,00, realizzate con muratura piena a vista o eventualenete intonacata e tinteggiata ed impreziosita da lesene o piastrini (quest'ultimi con altezza circa m. 2,00), sormontate da ringhiera in ferro a giorno costituita con disegno semplice ed elementi pieni quadri, tondi o piatti senza l'uso di scatolari o tubolari o a "elle",
- c) recinzioni o cancellate in ferro a disegno più articolato e complesso quando sia dimostrata la loro coerenza storica e formale con la tipologia del fabbricato (con particolare riferimento per le tipologie "emergenti");
- d) recinzioni realizzate con ringhiere in ferro a giorno costituite con disegno semplice ed elementi pieni quadri, tondi o piatti o a "elle", senza l'uso di scatolari o tubolari, su cordoli in mattoni piani a vista in cls intonacato e tinteggiato emergenti fino ad un massimo di circa 30 cm preferibilmente mascherata da siepi o piantumazioni;
- e) recinzioni realizzate con reti metalliche di colore verde preferibilmente mascherata da siepi e piantumazioni;
- f) staccionate o palizzate in legno vedi **abaco 13b** (non ammesse in zona Ar1/Ar2).
- 15.2.6 Non sono ammesse recinzioni, cancellate o portoni realizzate con materiali plastici, elementi in cls prefabbricati, cemento armato a vista (il cls armato dovrà essere intonacato e tinteggiato), mattoni del tipo "trafilato" con caratteristiche industriali, mattoni da rivestimento (paramani), alluminio ecc.., e/o con rapporti dimensionali non coerenti con la tradizione locale (vedi anche abachi 13c, 13d).
- 15.2.7 Non sono ammesse inoltre recinzioni del tipo A all'interno della corte che alterano la continuità spaziale del fabbricato quando questo risulta frazionato o suddiviso in più proprietà.
- 15.2.8 Per gli interventi consistenti su manufatti esistenti considerati inequivocabilmente incoerenti con la tipologia architettonica tradizionale ed i suoi elementi morfologici costitutivi è prescritta l'eliminazione e la sostituzione con nuove recinzioni rispondenti ai criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti.
- 15.2.9 Per quanto riguarda il profilo superiore dei cordoli o dei muri di recinzione, è fortemente consigliato, che i medesimi seguano il profilo naturale del terreno, o della

viabilità, accompagnando la pendenza senza che il profilo superiore sia caratterizzato da andamento a gradoni o a scale.

15.3. pavimentazioni esterne

- 15.3.1 In generale gli spazi esterni pertinenziali dei fabbricati tipici rurali o di fabbricati di epoca recente dovranno essere realizzati con particolare attenzione alla permeabilità dei suoli attraverso l'uso di materiali e tecnologie drenanti per almeno il 50% della superficie del lotto di proprietà.
- 15.3.2 Le superfici impermeabili dovranno in ogni caso essere pavimentate con materiali che abbiano almeno una parziale capacità drenante con esclusione di massetti in c.l.s. e asfalti, autorizzati esclusivamente nelle aree destinate alle attività produttive.
- 15.3.3 Per materiali permeabili si intendono:
 - a) suolo naturale senza interventi artificiali diretti;
 - b) suolo risistemato con materiali completamente drenanti (terra battuta, stabilizzato, ghiaietto e simili);
 - c) pavimentazioni con elementi autobloccanti in cls o pvc riciclato a "cella aperta" (con successivo inerbimento) su sottofondo costituito da suolo naturale o terreno sabbioso.
- 15.3.4 Le pavimentazioni prescritte per le superfici impermeabili sono (vedi anche abachi 14a e 14b):
 - a) pavimentazioni con piccoli masselli o cubetti in pietra a fughe aperte su sottofondo in suolo naturale o sabbia
 - b) ciottolati posati su sottofondo in suolo naturale o sabbia
 - c) pavimentazioni con lastre di pietra a fughe larghe posate a secco su suolo naturale
 - d) pavimentazioni con grandi masselli a fughe aperte su sottofondo in suolo naturale, ghiaia o sabbia (masselli cementizi sono consentiti solo se di dimensioni e forma simili al mattone e con colori nella gamma delle terre)
 - e) pavimentazioni realizzate con elementi in cotto a fuga larga su sottofondo in suolo naturale o sabbia
 - f) limitatamente agli edifici classificati nelle categoria A), B) e C) sono ammesse pavimentazioni con elementi autobloccanti in cls di colori e forme riconducibili ai materiali della tradizione locale. L'uso di queste pavimentazioni dovrà essere limitato alle sole aree destinate all'effettivo transito veicolare e pedonale. Si suggerisce pertanto di non estendere la pavimentazione a

tutta l'area, ma inserire aree verdi nello spazio interessato all'intervento, in modo particolare bordante i muri.

- 15.3.5 Le aree esterne devono avere una adeguata regimazione delle acque meteoriche avendo cura di:
 - a) non introdurre le acque piovane nell'impianto di trattamento delle acque reflue o nella pubblica fognatura nera.
 - b) consentire il naturale smaltimento delle acque piovane nel terreno o il convogliamento in fossi e rii esistenti.
 - d) prevedere l'adozione di idonee riserve in cisterne interrate al fine di garantire un sufficiente approvvigionamento idrico per usi irrigui e/o non potabili secondo quanto indicato nell'art. IV.17 dell'allegato energetico.
- 15.3.6 Le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari (con particolare riferimento a vecchi ciottolati o lastricati in pietra, o pavimentazione in mattoni pieni poste di coltello) come descritte nell'allegato abaco n° 14° e 14b; detti elementi, qualora rimossi per consentire l'esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti.
- 15.3.7 Sono consentite modifiche alle pavimentazioni che rivestono valore storico, tipologico o documentario solo per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazione di percorsi pedonali, da realizzare comunque con materiali analoghi ed in coerenza con i caratteri originari dell'edificio; per tali integrazioni è sempre consentito l'uso di materiali completamente drenanti.
- 15.3.8 Le aree esterne pavimentate che rivestano valore tipologico o documentario limitatamente agli edifici classificati in categoria d) ed e) (aie, cortili e simili) non potranno essere frazionate fisicamente, neppure con recinzioni di modesta rilevanza edilizia (quali quella con paletti metallici e rete a maglia sciolta). Questa attitudine viene fortemente consigliata in tutti i cortili caratterizzanti il territorio marentinese.

15.4. aree verdi

15.4.1 Le aree a verde privato devono essere opportunamente piantumate con essenze autoctone di tipo misto (piccolo, medio ed alto fusto) sistemate in quantità adeguata alla superficie interessata in modo tale che possano assolvere alla loro

funzione estetica, di regolazione del microclima locale e/o di contenimento di scarpate e pendii, fatto salvo il vigente Regolamento di Polizia Rurale.

- 15.4.2 Qualsiasi progetto di recupero sostanziale del patrimonio edilizio esistente (con esclusione della manutenzione ordinaria, straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo) dovrà essere accompagnato da un **progetto del verde** che illustri adeguatamente le sistemazioni delle aree esterne, la permeabilità dei suoli e la regimazione delle acque, la localizzazione delle nuove piantumazioni, gli elementi di arredo e le tipologie di essenze utilizzate.
- 15.4.3 E' prescritta in generale la salvaguardia dei giardini di particolare valore storico e delle alberature di alto e medio fusto di pregio; qualsiasi intervento dovrà prevedere la conservazione e perpetuazione, anche tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti.
- 15.4.4 Qualsiasi abbattimento di essenze di pregio esistenti con particolare valore storico dovrà essere opportunamente motivata dall'impossibilità del recupero delle stesse mediante perizia redatta da tecnico agronomo abilitato.
- 15.4.5 Sono fatte salve le misure eventualmente più restrittive imposte dalle N.T.A. del P.R.G.C., da particolari normative di settore e da normative inerenti aree con particolari regimi vincolistici.

15.5. muri di sostegno

- 15.5.1 In generale è prescritto il mantenimento attraverso il recupero, la manutenzione e la parziale reintegrazione di vecchie murature di contenimento di terrapieni che presentino caratteri tipologici e materiali tradizionali e siano coerenti con i valori storico-architettonici dell'edificio originario.
- 15.5.2 Sono considerati coerenti con i valori storici, ambientali ed architettonici delle aree agricole i manufatti realizzati secondo le seguenti tipologie (come descritti negli allegati ${\bf abachi}\ {\bf n}^{\circ}$ 15a ${\bf e}$ 15b):
 - a) muri di contenimento realizzati con muratura piena in mattoni pieni a vista;
 - b) muri di contenimento realizzati con muratura in cemento armato e rivestiti da mattoni pieni lasciati a vista;
 - c) muri di contenimento realizzati con muratura a secco in blocchi di pietra;
 - d) murature di contenimento ad arcate in muratura a vista
 - e)scarpate di contenimento realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica (terre armate o rinforzate,

- rivestimenti naturali per inerbimenti, palificate, gradonate e terrazzamenti, gabbionate inerbite, ecc..).
- 15.5.3 Nelle zone classificate come Ar sono ammessi i muri di contenimento in cemento armato purchè rivestiti in muratura piena. Ammessa anche la tipologia ad archi, sempre in muratura piena, laddove la tipologia dei luoghi lo richieda
- 15.5.4 Nelle aree classificate come BRS e CR non sono ammessi muri di cemento armato lasciato a vista. Detti muri dovranno presentarsi o con rivestimento in muratura in mattoni pieni a vista, o intonacati con intonaco frattazzato e tinteggiato. Nelle zone agricole infine i muri di sostegno isolati, e non visibili dalla pubblica via, posso essere lasciati in cemento a vista purchè debitamente rinverditi. In caso contrario la realizzazione dovrà attenersi a quanto indicato nel punto precedente.
- 15.5.5 Non è ammessa la realizzazione di muri di sostegno in elementi autobloccanti prefabbricati, se non mitigati come indicato nel successivo punto 15.5.7.
- 15.5.6 Per gli interventi consistenti su manufatti esistenti considerati inequivocabilmente incoerenti con la tipologia architettonica tradizionale ed i suoi elementi morfologici costitutivi è prescritta:
 - a) l'eliminazione e la sostituzione con nuovi muri di sostegno rispondenti ai criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti;
 - b) lo studio ed il progetto di idonei sistemi di mitigazione del manufatto incoerente qualora sia non agevole la loro sostituzione per ragioni statiche e di eccessivi costi economici;
- 15.5.7 I sistemi di mitigazione, di cui al precedente comma, ritenuti idonei sono:
 - inerbimento dei manufatti con rampicante completamente ricoprenti;
 - fitta mascheratura con essenze sempreverdi arbustive a basso e a medio fusto;
 - rivestimento in mattoni pieni
- 15.5.6 Per quanto riguarda il profilo superiore dei muri controterra, è fortemente consigliato, che il medesimo segua il profilo naturale del terreno, o della viabilità, accompagnando la pendenza senza che il profilo superiore sia caratterizzato da andamento a gradoni o a scale.

15.6. alterazioni morfologiche dei terreni

- 15.6.1 Qualsiasi intervento di ampliamento dei fabbricati esistenti, di loro evoluzione con corpi aperti (tettoie o porticati), o di nuova costruzione, non dovranno comportare alterazioni morfologiche dei terreni tali da snaturare l'identità del sistema collinare e comunque di tutto il territorio comunale (come descritte nell'allegato ${\bf abaco}\ {\bf n}^{\circ}$ ${\bf 16a}$, ${\bf 16b}$).
- 15.6.2 Nella aree di nuove costruzioni e nei consistenti ampliamenti, così per qualsiasi alterazione morfologica del terreno, allo scopo di salvaguardare il più possibile il profilo originario del terreno, e per un corretto inserimento ambientale degli edifici, non sono ammesse alterazioni del profilo del terreno, in scavo o in riporto superiore ad m. 1,50 misurato dalla quota originaria del terreno alla quota del terreno sistemato.
- 15.6.3 In conseguenza al punto precedente i proponenti dovranno predisporre un accurato piano quotato del terreno interessato riportante le curve di livello con una equidistanza massima di almeno m. 1,00. In caso di Strumento urbanistico esecutivo, il rilievo dovrà essere esteso a tutta l'area con un unico caposaldo altimetrico.
- 15.6.4 In tutti i casi di alterazione del terreno dovrà essere predisposto o individuato, già in sede progettuale, un idoneo caposaldo altimetrico inamovibile a disposizione per tutte le verifiche del caso.
- 15.6.5 I locali e le autorimesse interrate dovranno essere possibilmente e preferibilmente progettati e realizzati al di sotto del profilo naturale del terreno, compresi i muri controterra per gli accessi ai locali. Fermo restando la possibile applicazione dell'art. 32.4 BRS comma 5 punto 4 delle vigenti Norme di attuazione al Prgc.
- 15.6.6 In ottemperanza al precedente punto 5.2 i fabbricati che saranno realizzati in corrispondenza di un accentuato declivio, potranno avere il piano terreno interrato sul lato a monte (vedi abaco 16b).

Art. 16 - Il recupero di sottotetti a fini abitativi

16.1. Il recupero di sottotetto a fini abitativi, quando consentito da normative nazionali o regionali, deve essere condotto nel rispetto dei caratteri tipologici del fabbricato originario e non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni

che ne pregiudichino il valore storico-artistico, architettonico e documentario.

- 16.2. Ogni intervento che incida sull'aspetto interno ed esterno dei fabbricati attraverso opere di adeguamento igienico di sottotetti dovrà essere realizzato alle sequenti condizioni:
 - a) la struttura delle coperture deve essere realizzata in legno attraverso il recupero di quella esistente o la sua sostituzione con analoga geometria e materiali; è espressamente vietato l'uso di strutture in cemento in conformità a quanto prescritto al precedente art. 7 comma 2;
 - b) devono essere realizzati manti di copertura, lattonerie, camini e canne di esalazione, abbaini, serramenti ecc... con materiali coerenti con la tradizione locale in conformità a quanto prescritto al precedente art. 7 comma 3;
 - c) le aperture di nuovi lucernari per l'adeguamento dei rapporti igienico-sanitari tra superfici finestrate e superfici dei vani interni, deve essere realizzata preferibilmente sulle falde poste nel retro del fabbricato e, quando ciò non sia possibile, in maniera coerente con la composizione di facciata in conformità a quanto prescritto al precedente art. 7 comma 4;
 - d) la realizzazione di nuovi abbaini per l'adeguamento dei rapporti igienico-sanitari tra superfici finestrate e superfici dei vani interni, deve seguire i seguenti principi:
 - 1) preferibilmente porre un solo abbaino sul lato sud del corpo di fabbrica, allineato alle finestrature principali.
 - 2) è ammessa in linea di massima la realizzazione di due abbaini sulla falda principale, ed un abbaino sulla falda secondaria, per ogni edificio.
 - d) Il linea generale le aperture degli abbaini e dei lucernari non dovranno eccedere a quanto prescritto nelle N.d.A., non dovranno contaminare la linea di colmo, e costituire nuova falda di tetto, in ogni caso di dovrà attenersi a quanto prescritto all'art. 7 comma 4.
 - e) in luogo dell'apertura di nuovi abbaini o lucernari è sempre consigliato il recupero o il ripristino di aperture originarie poste sui fronti dei fabbricati, quando esistenti;
 - f) non è consentita la realizzazione di terrazzi sulle falde dei tetti sul fronte principale dei fabbricati di categoria B) e C); non sono ammessi per gli edifici di categoria D) ed E);

16.3. Le limitazioni di cui al precedente comma 2 lettere c), a) ed e) non si applicano per il patrimonio edilizio esistente classificato come edifici di categoria A e B.

TITOLO IV - MODALITA' DI INTERVENTO

CAPO 1°

IL CORRETTO APPROCCIO METODOLOGICO

Art. 17 - La conoscenza del contesto territoriale

- 17.1. Per qualsiasi intervento di trasformazione sul territorio è indispensabile un'approfondita conoscenza e lettura del contesto e delle caratteristiche paesaggistiche specifiche dei luoghi interessati dall'intervento, attraverso le differenti componenti fisico-naturali, storico-culturali, umane, percettive; un'esaustiva interpretazione del paesaggio permette di individuare gli elementi di valore, vulnerabilità e rischio, e di valutare in maniera corretta le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento.
- 17.2. Ogni intervento sul paesaggio deve correlarsi ed integrarsi in maniera armonica con le caratteristiche orografiche e morfologiche dei luoghi: la realizzazione di manufatti non deve comportare eccessivi movimenti di terra e modifiche del naturale andamento del terreno; le opere di viabilità devono adattare il loro tracciato ai principali caratteri ambientali e alla giacitura dei siti e deve essere altresì salvaguardato, nella sua naturalità, l'andamento dei corsi d'acqua.
- 17.3. Le opere devono avere una bassa incidenza rispetto alle visuali apprezzabili dalle principali percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi e dovranno tener conto delle nuove visuali che vengono a crearsi a seguito dell'intervento; in particolare dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.
- 17.4. Con riferimento alle nuove costruzioni ammesse in zona agricola per gli aventi titolo, la soluzione prescelta dal progettista dovrà essere frutto della valutazione di diverse alternative, per ottenere un miglior inserimento dell'opera rispetto al contesto circostante; lo studio di compatibilità tra insediamento e paesaggio permette di identificare le zone che subirebbero un danno inferiore in seguito alla realizzazione dell'opera e che pertanto, nel bilancio

complessivo tra costi e benefici, possono essere considerate siti preferenziali per la realizzazione.

17.5. Nel caso di localizzazioni di nuove costruzioni nelle aree agricole, che comprometterebbero l'esistenza stessa di ambiti di particolare valore ambientale o storico-culturale ed architettonico (come individuati dal P.R.G. ai sensi della legge 20/89 ed art. 24, L.R. 56/77), deve essere valutata l'opzione della **non ammissibilità dell'intervento** proposto, qualora siano accertate idonee alternative di localizzazione.

Art. 18 - L'analisi del paesaggio e del contesto ambientale

- 18.1. Con riferimento al precedente art. 17 qualsiasi intervento di trasformazione del patrimonio edilizio esistente nonché ogni intervento di nuova edificazione in area agricola, deve essere accompagnato da una analisi accurata del contesto, la quale dovrà essere condotta nel modo seguente:
 - a) rilievo plano-altimetrico dei luoghi esteso ad un contorno significativo;
 - b) ampia documentazione fotografica estesa ad un contorno significativo;
 - c) analisi storiche (qualora documentabili);
 - d) analisi e valutazioni sulla natura dei terreni;
 - e) analisi delle risorse del luogo interessato, analisi delle urbanizzazioni esistenti e delle possibilità alternative di smaltimento dei reflui in corpi superficiali, nel sottosuolo o mediante fitodepurazione)
 - f) analisi e valutazioni degli elementi ambientali più significativi quali: la regimazione delle acque (rii, fossi, canali), la vegetazione esistente autoctona, le colture in atto (viali, essenze di pregio, ambiti boscati, colture specializzate), l'organizzazione dei percorsi (strade poderali, di vicinato, strade pubbliche);
 - g) analisi del contesto architettonico (tipologie più significative esistenti in un raggio visivo significativo: cascine, rustici, case padronali, edifici e nuclei storici) attraverso esauriente documentazione fotografica georeferenziata;
 - h) analisi dell'inserimento ambientale dell'intervento proposto in relazione alla componente visuale ovvero alla percezione del fabbricato in oggetto con il paesaggio circostante attraverso:
 - l'individuazione e la rappresentazione fotografica o schematica da almeno due punti di vista notevoli per panoramicità e frequentazione;

- identificazione di elementi di particolare significato visivo per integrità, rappresentatività, rarità, valore produttivo, valore storico-culturale;
- studio della vulnerabilità dell'ambiente visivo, cioè della sua capacità di accogliere le trasformazioni proposte salvaguardando le sue qualità visuali.
- 18.2. Le analisi di cui al comma precedente punti a), b). e) e g) sono sempre obbligatorie indipendentemente dal tipo di intervento proposto per gli ampliamenti, mentre per le nuove costruzioni (ad esclusione delle nuove costruzione di cui al successivo comma 3) sono obbligatorie tutte le analisi indicate.
- 18.3) Le analisi di cui ai preceeenti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono obbligatori in fase di stesura dello strumento urbanistico esecutivo(Piano Esecutivo Convenzionato, Piano di Recupero o strumenti analoghi).
- 18.4. Per gli interventi relativi a manufatti quali recinzioni, muri di sostegno, tettoie, bassi fabbricati, ecc... le analisi di cui ai punti a), b), d), e), f), g) sono obbligatorie qualora l'intervento abbia forte impatto per dimensione.

Art. 19 - Qualità della progettazione

- 19.1. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, nonché ogni intervento di nuova edificazione, non può prescindere da studi accurati e dettagliati perché un'elevata qualità progettuale è il presupposto fondamentale per un buon prodotto edilizio.
- 19.2. Considerato che ogni intervento sul territorio può produrre discontinuità con le immediate vicinanze, la progettazione deve prevedere opportuni accorgimenti ed interventi (rinaturalizzazione, mitigazione, compensazione, ecc.) affinché si realizzi l'integrazione dell'opera con il contesto; pertanto deveno essere considerate parti integranti dello studio progettuale le aree ad esso adiacente, alle quali dovranno essere prese in considerazione nelle analisi dello studio progettuale 3. Il progetto municipale, oltre alla documentazione già prevista dal regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere accompagnato obbligatoriamente dai seguenti atti:
- 19.2.a) relazione tecnica contenente precise indicazioni sugli elementi architettonici caratteristici dell'immobile; relativamente al recupero del patrimonio edilizio esistente la relazione tecnica dovrà essere redatta con i seguenti contenuti:

In caso di edifici c) d) e):

- analisi storico-critica stilistica dell'edificio: eventuali notizie storiche sull'edificio, riferimenti con bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche, analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di evoluzione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi. Questa analisi sarà richiesta propozionalente alla importanza e caratteristica dell'edificio.
- analisi dello stato attuale con individuazione della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell'edificio (a,b,c,d,e), degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio, degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario
- esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell'analisi svolta;
- esposizione degli accorgimenti progettuali e/o tecnicocostruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

Tale relazione può essere redatta in forma sintetica per gli interventi riguardanti edifici appartenenti alle categorie A e B e per opere minori (quali recinzioni, muri di sostegno, pavimentazioni) quando di limitate dimensioni.

- 19.2.b) esauriente **documentazione fotografica a colori** generalizzata su tutti i fronti del fabbricato interessato, estesa anche a fabbricati adiacenti o limitrofi ed al contesto ambientale significativo con indicazione precisa dei punti di ripresa;
- 19.2.c) documentazione fotografica (a colori) di dettaglio di elementi architettonici di particolare rilievo con riferimento agli elementi descritti ai precedenti artt. 6÷15;
- 19.2.d) **analisi del paesaggio** di cui al precedente art. 17/18 parziale o completa a seconda del tipo di intervento;
- 19.2.e) rilievo topografico planoaltimetrico del lotto di intervento e del suo contesto significativo (con indicazioni

delle curve di livello) per gli interventi di ampliamento e nuova costruzione;

- 19.2.f) disegni di particolari costruttivi in scala 1:50 1: 20 rappresentativi della forma, dimensione, materiali e colori degli elementi architettonici e decorativi di rilievo del fabbricato con riferimento agli elementi descritti ai precedenti artt. 6÷15;
- 20.1.a) simulazione fotografica o prospettiva dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano e per tutte le nuove costruzioni.

Art. 20 - Qualità del prodotto edilizio

- 20.1. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, nonché ogni intervento di nuova edificazione, deve garantire una elevata qualità del prodotto edilizio nelle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
- 20.2. La qualità finale del prodotto edilizio si misura in riferimento alla:
 - a) compatibilità generale con i valori storici, architettonici e tradizionali del contesto circoscritto al fabbricato;
 - b) compatibilità generale con i valori storici, architettonici e tradizionali delle preesistenze analizzate in un intorno significativo;
 - c) compatibilità generale con i valori ambientali e paesaggistici del contesto di riferimento in relazione all'identità dei luoghi in esame;
 - d) capacità di migliorare la qualità del contesto in cui è inserito quando questo presenti elementi di criticità o situazioni di particolare degrado;
 - e) sostenibilità dell'intervento rispetto agli aspetti bioecologici dei materiali e delle tecniche utilizzate, dei contenimenti dei consumi energetici, della limitazione delle fonti di inquinamento, della salvaguardia dell'ecosistema locale.

CAPO 3°

MODALITÀ DI INTERVENTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 21 Nuove costruzioni con destinazione residenziale, caratteri generali

- 21.1. Attraverso la presente guida normativa vengono disciplinati anche gli interventi di nuova costruzione, quando consentiti dalle NTA del PRGC; in tal caso la generale compatibilità degli interventi, con i valori architettonici ed ambientali del contesto, può essere conseguita mediante il ricorso a tipologie, tecniche e materiali tradizionali seppur reinterpretati in chiave conteporanea.
- 21.2. In tal senso dovranno essere rispettati i requisiti minimi richiesti per gli elementi morfologici costitutivi del fabbricato e per gli elementi architettonici descritti al precedente Titolo III di cui in particolare quanto di seguito descritto
- 21.3. L'uso della tipologia costruttiva così detta "prefabbricata" dovrà attingere e far riferimento a quanto indicato nei commi precedenti e nei due seguenti articoli. Si sconsiglia la tipologia "prefabbricata" quando trattasi di mera realizzazione di manufatti pre-progettati e realizzati in modo meramente seriale. Ciò in quanto una tipologia generica realizzata su larga scala non potrà mai attingere alla tipologia ed alle proporzioni locali, secondo il concetto alla base delle seguente guida.
- 21.4. Nello specifico si dovranno rispettare le indicazioni di cui ai seguenti articoli 22, relativaente ai nuovi edifici in area agricola o a margine di edifici di impianto tradizionale anche derivanti da demolizioni e ricostruzioni, ed art. 23 realitavamente a nuovi edifici residenziali in area consolidata (Brs) e di completamento o di espansione (Cr)
- 21.5. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto nella localizzazione delle nuove edificazioni. Sarà necessario salvaguardare i punti panoramici di pregio paesaggistico ed i crinali ad essi collegati, così pure le sponde del lago di Arignano.

Art. 22 Nuove costruzioni con destinazione residenziale poste in area agricola, anche derivanti da demolizioni e ricostruzioni, o a margine di edifici di impianto tradizionale

22.1. tipologia edilizia

22.1.1 La tipologia edilizia della nuova costruzione dovrà essere obbligatoriamente su due piani a pianta rettangolare, corpo legato o a corte e preferibilmente a manica semplice o doppia (in questo caso solo per il primo piano fuori terra) con le possibilità evolutive indicate al precedente art. 6 comma 3.

22.1.2 La disposizione e l'orientamento secondo la direttrice est-ovest al fine di poter usufruire del maggior irraggiamento solare possibile durante il periodo invernale con minori necessità di riscaldamento e quindi minori consumi energetici. Nel posizionamento del nuovo edificio si dovrà tenere conto anche dell'orientamento dei fabbricati adiacenti e/o limitrofi facenti parte del contesto architettonico locale. Il nuovo edificio dovrà essere coerente con l'eventuale impianto di edifici tradizionali esistenti. I fabbricati pertinenziali, non adibiti a scopi abitativi, dei corpi legati o delle tipologie a corte possono avere orientamenti diversi.

22.2. le coperture

- 22.2.1 Le coperture preferibilmente dovranno essere a due falde (tipologia con testata a capanna o a padiglione) preferibilmente simmetriche o asimmetriche (nel caso del prolungamento sul retro); la tipologia a falda unica può essere utilizzata eventualmente per i corpi pertinenziali isolati.
- 22.2.2 La geometria corretta delle coperture è rappresentata nell'allegato **abaco n° 5a, 5b** con l'indicazione di quali sono le conformazioni ricorrenti e corrette e quelle da ritenersi incoerenti; le pendenze delle falde devono essere comprese tra i 20° ed i 27° tenendo conto che la pendenza maggiormente conforme alla tradizione locale è del 50% ovvero l'altezza del colmo è rappresentata da 1/4 della larghezza della manica del fabbricato.
- 22.2.3 Differenti pendenze possono essere prese in considerazione esclusivamente per corpi aggiunti con profondità limitata (non superiore a mt 2,00) realizzati con strutture "leggere" quali tettoie e pergolati.
- 22.2.4 Non sono ammesse falde con pendenze diversificate o coperture con falde spezzate sia per quanto riguarda il fabbricato principale sia per gli eventuali corpi aggiunti (tettoie, bassi fabbricati adiacenti o isolati).
- 22.2.5 Sono consentite eccezionalmente coperture piane realizzate con la tecnica dei tetti verdi per consentire il contenimento di consumi energetici e/o dell'impatto ambientale degli edifici, comunque applicabile ai soli manufatti semiinterrati
- 22.2.6 Le orditure primarie secondarie delle coperture dovranno essere realizzate preferibilmente in legno con le

geometrie e le tecniche tipiche della tradizione architettonica rurale.

- 22.2.7 I manti di copertura dovranno essere di coppi in cotto, disposti in file parallele accostate su listellatura in legno o eventuale lastra sottocoppo purché non a vista, nemmeno al di sotto dello sporto dei tetti.
- 22.2.8 Per le coperture non è consentito l'utilizzo di strutture in cemento armato a vista tanto all'interno quanto all'esterno dell'edificio; sono altresì vietati i manti costituiti da materiali poliuretanici, plastici o cementizi. Lo sporto del tetto dovrà essere con struttura in legno.
- 22.2.9 La costruzione di nuovi abbaini e lucernari è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e sempre a condizione che non contrastino con altre norme del presente Regolamento e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. In ogni caso potrà essere realizzato un solo abbaino per edificio.

Eventuali lucernari dovranno essere, il più possibile, allineati fra loro, ed allineati con le aperture delle facciate.

- 22.2.10 I canali di gronda, i pluviali ed in generale tutte le lattonerie del fabbricato dovranno essere realizzati preferibilmente in rame, mentre i collettori terminali con altezze da terra non superiori a 150 cm possono essere realizzati anche in ghisa.; è escluso l'uso di materiali plastici e della lamiera zincata.
- 22.2.11 Per quanto concerne la realizzazione di canne fumarie, comignoli ed impianti tecnologici a tetto valgono le indicazioni già descritte al precedente art. 7 commi 6 e 7.

22.3 Composizione di facciate

- 22.3.1 Le facciate devono avere una composizione ordinata delle bucature secondo le forme e disposizioni tipiche della architettura tradizionale locale; è prescritto l'allineamento delle aperture di finestre e porte finestre fra i vari piani dell'edificio
- 22.3.2 Le finestre dovranno avere i rapporti dimensionali della tipica apertura piemontese ovvero con altezza pari a 1,5 volte la larghezza; non sono consentite aperture della tipologia "a nastro" mentre possono essere realizzate eccezionalmente vetrate più ampie disposte sul fronte sud del fabbricato purché coerenti con il disegno complessivo di facciata.

22.3.3 Per quanto concerne la tipologia, i materiali e gli aspetti cromatici dei serramenti dovranno essere applicate le prescrizioni di cui al successivo comma 2.5

22.4. gli aggetti

- 22.4.1 I balconi e i ballatoi dovranno essere realizzati alle seguenti condizioni:
 - a) essi non devono pregiudicare la composizione di facciata e devono far parte di un disegno integrato della stessa;
 - b) siano realizzati preferibilmente in pietra di Luserna su mensole dello stesso materiale ed in ogni caso con esclusione di cemento armato. L'uso del cemento armato è ammesso ma con la prescrizione di utilizzare la tipologia a modiglioni e lastre sottili.
 - c) devono realizzati preferibilmente secondo i rapporti dimensionali (larghezza, lunghezza e spessori) caratteristici delle tipologie rurali.
- 22.4.2 I cornicioni devono rifarsi per forma e materiali alla tradizione rurale, ovvero si dovrà privilegiare la scelta delle seguenti tipologie:
 - a) cornicioni aggettanti realizzati attraverso l'aggregazione di elementi in cotto a vista anche sagomati e/o con utilizzo di mensole o lastre di pietra;
 - b) cornicioni aggettanti realizzati attraverso l'aggregazione di elementi in cotto sagomati intonacati a calce o in c.l.s. sagomato e intonacato a calce;
 - c) cornicione con passafuori in legno, aventi sezione rettangolare anche leggermente sagomate, orditura e coppi a vista.

22.5. le finiture esterne

22.5.1 I paramenti murari in mattone a faccia vista e le loro tessiture devono rifarsi alle tipologie e caratteri della tradizione locale; è preferibile l'uso di mattoni della forma, colore e dimensioni (5,5 x 12 x 25 cm) tipici con esclusione dei materiali "trafilati" con spigoli rettificati di industriale, dei mattoni forati nonché dei mattoni con superfici lisce, rigate o bugnate; è altresì vietata la tecnica di realizzazione di semplice rivestimento cosiddetta a "paramano" e devono essere preferibilmente realizzati concatenamenti dei mattoni del tipo "gotico", "a blocco" o "di testa" secondo le tipologie indicate nell'allegato abaco n°9°.

- 22.5.2 I giunti devono essere realizzati in malta di calce (o eventualmente in malta "bastarda" con minima quantità di cemento bianco) con la tecnica della "rasatura", del giunto leggermente "scavato" o della "incamiciatura" del mattone, quest'ultima costituita da un leggero strato di malta che vela la superficie dei mattoni normalmente irregolari pur lasciandoli a vista.
- 22.5.3 Gli intonaci dovranno essere realizzati con malta di calce e sabbia e con finitura al civile o disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature; è tollerata l'utilizzazione della malta bastarda in luogo della malta di calce ma non è consentito l'uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento o di intonaci plastici di qualsiasi genere.
- 22.5.4 Sono ammesse cornici e decorazioni attraverso la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre con le forme, materiali e tecniche più consone alle tradizione locale.
- 22.5.5 generale le Ιn linea aperture sulle facciate rappresentate da finestre e porte finestre, portoncini e androni dovranno rifarsi ai caratteri tipici della tradizione locale e piemontese, preferibilmente con serramenti in legno ferro/vetro a disegno semplice; sono invece ammissibili gli infissi in alluminio, in pvc o in altri materiali plastici ed i serramenti del tipo "a monoblocco", purchè con finiture consone alla tipologia locale.
- 22.5.6 I serramenti d'oscuramento dovranno essere costituiti preferibilmente da persiane in legno alla piemontese con apertura ad ante con specchi unici o traverse orizzontali a seconda delle dimensioni del serramento o scuretti in legno apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato (con particolare riferimento agli edifici di più antico impianto ed a quelli di tipologia "emergente"); in ogni caso dovranno essere utilizzati materiali e finiture analoghe a quelle raccomandate per le finestre e le porte finestre.
- 22.5.7 Architravi, soglie e davanzali devono essere preferibilmente realizzati con forma e materiali tipici della tradizione rurale come descritti al precedente art. 11.
- 22.5.8 Le ringhiere, le inferriate e le cancellate dovranno essere preferibilmente realizzate con disegni semplici ed elementi pieni (quadri, tondi, piatti, angolari ecc...) con esclusione di scatolari o tubolari.

22.5.9 Le zoccolature dovranno essere preferibilmente realizzate come semplice fascia in rilevato di 3-6 cm in mattoni pieni a vista o intonacata con superficie liscia e tinteggiata, in lastre di pietra di Luserna di forma rettangolare a tutt'altezza, anche eventualmente staccate dal supporto murario di 1-2 cm per ragioni di traspirabilità delle murature, con esclusione di elementi o materiali non tradizionali quali paramano, piastrelle di clinker, materiali plastici, lastre di pietre non locali ecc....

22.6. le tinteggiature

22.6.1 I colori ed i toni delle tinteggiature di parti intonacate, elementi lignei ed elementi in ferro dovranno essere riconducibili alla gamma naturale dell'architettura locale e tali da ben armonizzarsi con il contesto con riferimento alle tavolozze di cui agli allegati abachi n° 10a e 10b.

22.7. le pertinenze

22.7.1 Le pertinenze quali tettoie e porticati, bassi fabbricati, locali tecnologici, terrazzi e verande dovranno preferibilmente rispondere alle prescrizioni di cui al precedente art . 14 ed in ogni caso non sarà possibile concepire tali manufatti come elementi giustapposti a bensì facenti parte integrante del progetto complessivo del fabbricato; inoltre dovrà essere evitata la loro collocazione sul fronte principale del fabbricato, privilegiando la disposizione in testata, sul retro o in forma isolata rispetto allo stesso.

22.8. gli spazi esterni

22.8.1 Gli spazi esterni costituiti da aree verdi, percorsi pedonali veicolari e parcheggi, dovranno preferibilmente rispondere alle prescrizioni previste al precedente art 15 per tutti gli elementi architettonici che le compongono sia in termini di materiale e tecniche realizzative, sia per quanto concerne gli accorgimenti necessari per la loro realizzazione (con particolare attenzione circa la permeabilità dei suoli e le limitazioni nelle alterazioni morfologiche dei suoli. Considerando che l'edilizia tradizionale locale non prevedeva l'esistenza di rampe di accesso ai piani interrati, così come presenti nell'edilizia contemporanea, si dovrà prestare particolare attenzione alla progettazione delle medesime qualora necessarie. In particolare dovranno essere localizzate in modo tale da non essere impattanti sulla visione del contesto paesaggistico, i muri di contenimento dovranno essere limitati e non caratterizzati da gradoni.

22.9. compatibilità

- 22.9.1 In merito alla compatibilità di cui all'art. 21 comma 1 essa può essere assicurata mediante una composizione particolarmente accurata e di qualità che pur proponendo alcuni segni di una architettura contemporanea assicuri comunque il corretto inserimento nel contesto paesaggistico locale mediante un buon risultato e un impegno nella coerenza formale.
- 22.9.2 In questo caso la proposta progettuale dovrà essere puntualmente motivata e sarà sottoposta all'esame della Commissione Edilizia che valuterà la compatibilità dell'opera progettata con i caratteri ambientali del contesto in coerenza con i criteri e le finalità di tutela paesaggistica della presente guida normativa. In ogni caso la proposta dovrà attingere, in modo inderogabile, dai seguenti punti:
 - a) l'obbligatorietà della tipologia edilizia su due piani fuori terra al fine di contenere l'uso dei suoli;
 - b) l'obbligatorietà della esposizione della manica secondo la direttrice est-ovest al fine di contenere i consumi energetici;
 - c) l'obbligatorietà dell'uso di materiali naturali per conseguire una elevata sostenibilità ambientale;
 - d) la realizzazione di una elevata permeabilità dei suoli e di limitate alterazioni morfologiche dei terreni;

Art. 23 tipologia edilizia relativamente a nuovi edifici residenziali in area consolidata (Brs) e di completamento o di espansione (Cr) vedi anche abachi 18a, 18b e 18c

23.1. tipologia edilizia

- 23.1.1 La tipologia edilizia della nuova costruzione dovrà essere preferibilmente a pianta rettangolare, o di semplice sviluppo. E' consigliata l'adozione della linearità delle pareti perimetrali, evitando i disassamenti. In ogni caso è da evitarsi la tipologia a schiera (ammissibile la bifamiliare ed eccezionalmente la trifamiliare).
- 23.1.2 Eventuali portici o porticati di collegamento potranno unire non più di due unità contigue, che costituiranno un unico corpo di fabbrica, l'eventuale ulteriore unità abitativa dovrà rispettare le distanze legali. E' consigliabile che il porticato sia assegnato totalmente ad una delle due unità immobiliari.

- 23.1.3 La disposizione e l'orientamento dovranno esere preferibilmente secondo la direttrice est-ovest, al fine di poter usufruire del maggior irraggiamento solare possibile durante il periodo invernale con minori necessità di riscaldamento e quindi minori consumi energetici; i fabbricati pertinenziali, non adibiti a scopi abitativi, dei corpi legati o delle tipologie a corte possono avere orientamenti diversi. Allo stesso tempo si dovrà privilegiare che il lato perimetrale più esteso sia parallelo alle isoipse.
- 23.1.4 Pur rimanendo in una armonia compositiva, secondo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, è da evitarsi la ripetizione di identiche soluzioni progettuali degli edifici.
- 23.1.5 Gli edifici, eventualmente oggetto di demolizione e ricostruzione totale, dovranno attenersi al precedente art. 22 ed in linea specifica non ammissibile modificare il numero di corpi di fabbrica

23.2.1e coperture

- 23.2.1 Allo scopo di armonizzare l'intervento edificatorio nel contesto paesaggistico locale consolidato, e in relazione a quanto già espresso al comma 1 del presente articolo, le coperture dovranno essere improntate ad un'idea di semplicità compositiva limitando il numero delle falde e privilegiando la possibilità di posizionamento del colmo sull'asse mediano del corpo di fabbrica.
- 23.2.2 L'inclinazione delle falde della copertura dovrà essere costante per tutto l'edificio. Le medesime dovranno presentare una inclinazione compresa tra il 35 / 50 per cento
- 23.2.3 Sono consentite eccezionalmente coperture piane realizzate con la tecnica dei tetti verdi per consentire il contenimento di consumi energetici e/o dell'impatto ambientale degli edifici, comunque applicabile ai soli manufatti semiinterrati
- 23.2.4 Le orditure primarie secondarie delle coperture dovranno essere realizzate, preferibilmente, in legno con le geometrie e le tecniche tipiche della tradizione architettonica locale; è ammesso l'uso del cemento armato, relativamente alla struttura della copertura, purchè lo sporto del tetto sia eseguito con passafuori in legno, senza alcun uso del cemento armato. Tale soluzione, oltre a richiamare gli aspetti architettonici locali, permette di risolvere, in modo più continuo, l'involucro termico.

- 23.2.5 I manti di copertura dovranno essere di coppi o monocoppo in cotto, di colore coerente con la tipologia locale, disposti in file parallele accostate su listellatura in legno o eventuale lastra sottocoppo purché non a vista, nemmeno al di sotto dello sporto dei tetti.
- 23.2.6 Per le coperture non è consentito l'utilizzo di strutture in cemento armato a vista all'esterno dell'edificio, così come sopra specificato; sono altresì vietati i manti costituiti da materiali poliuretanici, plastici o cementizi. Lo sporto del tetto dovrà essere con struttura portate in legno come sopra specificato.
- 23.2.7 In sottotetti non abitabili il numero degli abbaini è limitato ad numero uno per edificio. Per quanto riguarda i lucernari i medesimi saranno ammessi nel numero uno per falda di dimensioni pari a circa cm. 50x70.
- 23.2.8 La costruzione di abbaini, relativamente ai sottotetti usabili o abitabili, è ammessa, per il raggiungimento massimo del requisito di aero illuminazione (1/8 della superficie pavimentata), nel numero massimo di quattro per edificio con dimensioni massime esterne pari a cm. 120 di larghezza e cm. 150 di altezza Per quanto concerne i lucernari, saranno anch'essi ammessi, per il raggiungimento massimo del requisito di aero illuminazione (1/8 della superficie pavimentata), di dimensioni massime utili pari a cm. 100×100 .
- In generale la costruzione di abbaini sarà ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e sempre a condizione che non contrastino con altre norme del presente Regolamento e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. Eventuali lucernari dovranno essere, il più possibile, allineati fra loro ed allineati con le aperture delle facciate.
- 23.2.9 I canali di gronda, i pluviali ed in generale tutte le lattonerie del fabbricato dovranno essere realizzati preferibilmente in rame o in lamiera zincata verniciata, mentre i collettori terminali, con altezze da terra non superiori a 150 cm, devono essere realizzati in ghisa; è escluso l'uso di materiali plastici.
- 23.2.10 Per quanto concerne la realizzazione di canne fumarie, comignoli ed impianti tecnologici a tetto valgono le indicazioni già descritte al precedente art. 7 commi 6 e 7.

23.3. composizione di facciata

- 23.3.1 Per quanto concerne la tipologia, i materiali e gli aspetti cromatici dei serramenti dovrà essere seguito, il più possibile, quanto già presente sul territorio richiamando così la tradizione locale.
- 23.3.2 Le facciate devono avere una composizione ordinata delle bucature secondo le forme e disposizioni tipiche della architettura tradizionale locale; è prescritto l'allineamento delle aperture di finestre e porte finestre fra i vari piani dell'edificio, particolarmente nei fronti principali.
- 23.3.3 Le finestre dovranno avere i rapporti dimensionali della tipica apertura piemontese ovvero con altezza pari a 1,5 volte la larghezza; non sono consentite aperture della tipologia "a nastro" mentre possono essere realizzate eccezionalmente vetrate più ampie disposte sul fronte sud del fabbricato purché coerenti con il disegno complessivo di facciata.

23.4. gli aggetti

- 23.4.1 I balconi e i ballatoi dovranno essere realizzati alle sequenti condizioni:
 - a) essi non devono pregiudicare la composizione di facciata e devono far parte di un disegno integrato della stessa;
 - b) se la tipologia e composizione architettonica che si intende adottare richiama in modo marcato il tessuto originario, essi potranno rievocare l'aggetto tradizionale e quindi utilizzare i materiali della tradizione quali pietra di Luserna, su mensole dello stesso materiale, legno, ecc.
 - c) se viceversa si adotta una composizione contemporanea si potranno usare altri materiali, conformi all'architettura adottata, quali acciaio cemento armato, legno, ecc., purchè siano essi stessi un'interpretazione ed un richiamo alla tradizione architettonica locale.
 - d) in accordi con i punti precedenti e nell'ottica delle più avanzate tecnologie di involucro termico si scoraggia la realizzazione di solai continui tra l'interno e l'esterno dell'edificio. Il ponte termico conseguente, infatti, è di difficile mitigazione ed inoltre ripete una tipologia non coerente con la tradizione architettonica e tipologica locale.

23.4.2 I cornicioni

a) qualora la tipologia prescelta richiamasse in modo marcato l'architettura tradizionale si potranno realizzare cornicioni aggettanti realizzati attraverso

l'aggregazione di elementi in cotto a vista anche sagomati e/o con utilizzo di mensole o lastre di pietra così come cornicioni aggettanti realizzati attraverso l'aggregazione di elementi in cotto sagomati intonacati a calce o in c.l.s. sagomato e intonacato a calce;

b)negli altri casi si prescrive, come già espresso precedentemente, si potranno realizzare passafuori in legno.

23.5. le finiture esterne

- 23.5.1 Le finiture delle facciate murarie potranno essere realizzate principalmente mediante le seguenti modalità:
- a) muratura o cappotto intonacati;
- b) muratura a vista.
- 23.5.2 Gli intonaci dovranno essere realizzati con malta di calce e sabbia e con finitura al civile o disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature; è tollerata l'utilizzazione della malta bastarda in luogo della malta di calce ma non è consentito l'uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento o di intonaci plastici di qualsiasi genere. Sono ammessi intonaci colorati secondo la tavolozza dei colori terrosi naturali, come più avanti descritto.
- 23.5.3 Sono ammesse cornici e decorazioni attraverso la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre con le forme, materiali e tecniche più consone alle tradizione locale.
- 23.5.4 I serramenti d'oscuramento dovranno essere costituiti preferibilmente da persiane in legno alla piemontese con apertura ad ante con specchi unici o traverse orizzontali a seconda delle dimensioni del serramento o scuretti in legno apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato (con particolare riferimento agli edifici di più antico impianto ed a quelli di tipologia "emergente"); in ogni caso dovranno essere utilizzati materiali analoghi a quelli raccomandati per le finestre e le porte finestre.
- 23.5.5 Tutti gli elementi ed i materiali che concorrono al risparmio energetico(frangisole, cappotti, pannelli solari termici o fotovoltaici), così come gli alloggiamenti delle unità esterne degli impianti e dei contatori, dovranno essere

coordinati ed inseriti nella progettazione e coerenti con la medesima.

- 23.5.6 Architravi, soglie e davanzali devono essere preferibilmente realizzati con forma e materiali tipici della tradizione locale
- 23.5.7 I paramenti murari in mattone a faccia vista e le loro tessiture devono rifarsi alle tipologie e caratteri della tradizione locale; è preferibile l'uso di mattoni della forma, colore e dimensioni similari alla tradizione locale da evitarsi il giunto bianco.
- 23.5.8 In linea generale le aperture sulle facciate rappresentate da finestre e porte finestre, portoncini e androni dovranno rifarsi preferibilmente ai caratteri tipici della tradizione E' preferibile e consigliabile il serramenti in legno con richiamo alla tradizione locale. L'uso di altri materiali è consentito purchè siano riferiti al contesto architettonico circostante.
- 23.5.9 Le ringhiere, le inferriate e le cancellate dovranno essere preferibilmente realizzate con disegni semplici ed elementi pieni (quadri, tondi, piatti, angolari ecc...)
- 23.5.10 Le zoccolature dovranno essere preferibilmente realizzate come semplice fascia in rilevato di 3-6 cm in mattoni pieni a vista o intonacata con superficie liscia e tinteggiata, in lastre di pietra di Luserna a forma anche eventualmente staccate dal supporto murario di 1-2 cm per ragioni di traspirabilità delle murature, con esclusione di elementi o materiali non tradizionali quali paramano, piastrelle di clinker, materiali plastici, lastre di pietre non locali. Non è ammessa la posa dei rivestimenti in composizione tipo "opus incertum" irregolare.

23.6. le tinteggiature

22.6.1 I colori ed i toni delle tinteggiature di parti intonacate, elementi lignei ed elementi in ferro dovranno essere riconducibili alla gamma naturale e tradizionale dell'architettura locale e tali da ben armonizzarsi con il contesto con riferimento alle tavolozze di cui agli allegati abachi n° 8° e 8 b.

23.7. le pertinenze

23.7.1 Le pertinenze quali tettoie e porticati, bassi fabbricati, locali tecnologici, terrazzi e verande dovranno preferibilmente rispondere alle prescrizioni di cui al

precedente art. 14 ed in ogni caso non sarà possibile concepire tali manufatti come elementi giustapposti a bensì facenti parte integrante del progetto complessivo del fabbricato; inoltre dovrà essere evitata la loro collocazione sul fronte principale del fabbricato, privilegiando la disposizione in testata, sul retro o in forma isolata rispetto allo stesso.

23.8. gli spazi esterni

23.8.1 Gli spazi esterni costituiti da aree verdi, percorsi pedonali veicolari e parcheggi, dovranno preferibilmente rispondere alle prescrizioni previste al precedente art 15 per tutti gli elementi architettonici che le compongono sia in termini di materiale e tecniche realizzative, sia per quanto concerne gli accorgimenti necessari per la loro realizzazione (con particolare attenzione circa la permeabilità dei suoli e le limitazioni nelle alterazioni morfologiche dei suoli.

<u>Art. 24 tipologia edilizia relativamente a nuovi edifici residenziali in area Ar1, Ar2, Ar3</u>

24.1 Per gli edifici situati nei centri storici Ar1, Ar2 ed in area Ar3, per i quali fosse ammessa dalle norme vigenti la demolizione e la ricostruzione totale, vale quanto segue:

- la ricostruzione dovrà essere fedele, salvo particolari casi di edifici compromessi nelle loro configurazione originaria, in cui sarà consigliata ed ammissibile una variazione della forma dell'edificio che tenda riportare il fabbricato alla sua sagoma originaria dimostrata. Gli elementi costitutivi degli edifici, dovranno essere ricostruiti fedelmente qualora originari. Saranno ammesse modificazioni degli elementi tipologici, se non più originari, nell'ottica di quanto già precedentemente indicato nel Titolo III del presente Regolamento.

Art. 25 - Nuove costruzioni di edifici con destinazione produttiva agricola vedi anche abachi 19° , 19b, 19c e 19d

25.1. tipologia edilizia

25.1.1 La tipologia edilizia delle nuove strutture produttive agricole ammesse in zona agricola per gli aventi titolo, deve essere compatibile con gli ambiti rurali ed impedire l'edificazione di emergenze costruite in palese contrasto con l'ambiente circostante pur garantendo le legittime necessità

- di adeguamento strutturale e funzionale delle attività insediate.
- 25.1.2 La compatibilità di cui al comma precedente è garantita innanzi tutto da un corretto rapporto dimensionale degli elementi morfologici costitutivi dei nuovi edifici (piante, altezze, coperture); quando disposti su due piani essi devono riferirsi alle tipologie caratteristiche degli edifici tipici indicati ai precedenti artt. 6 e 7 (tipologie a stecca, a corpo legato, a corte) ed alle loro coerenti evoluzioni. Nel caso di edificio produttivo di due piani il medesimo dovrà quindi attingere obbligatoriamente dalla tipologia tradizionale per forma, dimensioni, orientamento e materiali costruttivi anche seguendo quanto espresso nei precedenti articoli del presente Regolamento.
- 25.1.3 Nei casi in cui il nuovo edificio produttivo (di piani 1 o 2 fuori terra) si collochi in adiacenza, in continuità od a margine di edifici tradizionali o borgate o cascine di impianto originario o a distanza tale da comprometterne la congruità paesaggistica, oppure si collochi su crinali in genere, o versanti particolarmente visibili, il medesimo dovrà attingere obbligatoriamente preferibilmente dalla tipologia tradizionale per forma, dimensioni, orientamento e materiali costruttivi anche seguendo quanto espresso nei precedenti articoli del presente Regolamento. Per materiali tradizionali si intendono, prevalentemente: muratura in mattoni a vista, copertura in struttura lignea e manto in coppi.
- 25.1.4 Anche nei casi in cui il nuovo edificio produttivo non si collochi in adiacenza di edifici tradizionali ma in ambiti contraddistinti anche da elementi di edilizia non coerente con la tipologia tradizionale, oppure in zona isolata ma non su crinale in genere, o zona particolarmente visibile, i nuovi edifici produttivi con unico piano fuori terra, ci si dovrà attenere, preferibilmente a quanto espresso nei commi precedenti. Tuttavia, in casi di esigenze funzionali proprie dell'azienda, gli edifici potranno essere eseguiti con struttura non tradizionale purché:
 - a) rispettino le prescrizioni estetiche ed architettoniche di cui ai commi successivi;
 - b) abbiano una larghezza di manica non superiore a 15,00 mt e uno sviluppo longitudinale non superiore ai 25,00 mt; dimensioni maggiori sono consentite solo per ragionevoli esigenze funzionali e devono essere oggetto di particolare studio di impatto ambientale che dimostri la compatibilità dell'intervento con la necessità di salvaguardare il paesaggio tipico rurale;

- c) abbiano una altezza all'imposta della struttura del tetto non superiore a 6,50 mt;
- d) altezze delle costruzioni speciali come ciminiere, silos, serbatoi, torri di decantazione, ecc..., dovranno essere contenute nei limiti tecnici strettamente indispensabili privilegiando soluzioni che non interferiscano con il paesaggio;
- e) siano disposte sull'area di proprietà in modo coerente, non invasivo delle preesistenze architettoniche e con il massimo contenimento dell'impatto visivo possibile: in tal senso dovranno prevedersi adeguate fasce di sicurezza inedificabili e opportunamente piantumate con essenze a medio e alto fusto; non comportino alterazioni morfologiche dei terreni tali da snaturare l'identità del sistema collinare delle aree agricole (in tal senso gli eventuali scavi e riporti, conseguenti alla sistemazione del lotto, non potranno avere altezze medie superiori a 1,50 mt).
- g) Maggiori scavi e/o riporti sono ammessi se dovuti alla realizzazione di manufatti esclusivamente interrati che adottino soluzioni di mascheramento quali tetti verdi e/o sistemi di mitigazione dell'impatto visivo. In tal caso la rampa di accesso al medesimo interrato, soprattutto nel caso in cui sia guarnita di muri controterra, dovrà essere collocata in posizione tale da non risultare troppo paesaggisticamente impattante.
- 25.1.5 La tipologia agricola coerente per forma, elementi costitutivi e/o sistemi di mitigazione è esemplificata nell'allegato ${\tt abaco}\ {\tt n}^{\circ}\ {\tt 19e}.$

25.2. strutture ed elementi di mitigazione

- 25.2.1 I nuovi edifici produttivi con unico piano fuori terra e con struttura non tradizionale, sono ammissibili purché rispettino le prescrizioni estetiche ed architettoniche tipiche delle aree rurali, fatto sempre salvo quanto prescritto nei precedenti punti 1.3 e 1.4.
- 25.2.2 I capannoni di nuova edificazione devono essere preferibilmente realizzati con strutture e materiali di tipo tradizionale quali murature portanti e coperture in travi lignee o ferro seppur adeguati alle nuove esigenze funzionali dell'attività agricola.
- 25.2.3 I capannoni possono essere realizzati anche con tecniche costruttive e materiali diversi da quelle tradizionali quali ad esempio le strutture in calcestruzzo o prefabbricate in c.a.p. a condizione che esse siano completamente rivestite e nascoste dalla vista esterna con

sistemi di mitigazione idonei (tamponamenti, colori, manti di copertura ecc...) e coerenti con la tradizione architettonica rurale. I manufatti in questo caso dovranno sempre essere oggetto di mitigazione mediante la messa a dimora di siepi, quinte e/o cortine arboree o boschetti, posizionati in maniera opportuna.

25.3. coperture

- 25.3.1 Le coperture dovranno essere realizzate a due falde inclinate con pendenze non inferiori a 20° e gli elementi strutturali (travi di coronamento e capriate), quando non realizzate con materiali e tecniche tradizionali, devono essere visivamente contenuti all'interno dell'edificio.
- 25.3.2 Sono vietate velette perimetrali realizzate con prolungamenti di tamponamenti, mensole o cornicioni in calcestruzzo o c.a.p. e tettoie prefabbricate a vista; eventuali aggetti e cornicioni dovranno essere realizzati con materiali tradizionali quali: elementi in cotto sagomati, cornicioni sagomati intonacati, passafuori in legno.
- 25.3.3 I manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in cotto e laterizio (coppi e tegole), lastre di rame o lamiere grecate verniciate; sono esclusi i materiali cementizi, plastici o simili. Quando è prescritta la tipologia tradizionale il manto di copertura dovrà essere in coppi.
- 25.3.4 Il colore della suddetta copertura dovrà risultare neutra e comunque affine ai colori dei manti tradizionali.
- 25.3.5 Le lattonerie dovranno essere realizzate con gli analoghi materiali prescritti all'art. 7 comma 5.

25.4. composizione di facciata

- 24.4.1 Le bucature previste in progetto dovranno presentare rapporto armonico tra la base e l'altezza e dovranno essere opportunamente distanziate.
- 24.4.2 E' esclusa la realizzazione di finestrature a nastro.

25.5. finiture esterne

25.5.1 Dovranno essere poste in essere soluzioni architettoniche tali da garantire l'uniformità della facciata quali intonaco tinteggiato (con le prescrizioni di cui all'art. 11) o rivestimento in mattoni (con esclusione del paramano).

- 25.5.2 Non sono consentite finiture di facciata in cemento a vista neanche se mitigate da cortine di verde ed essenze arboree.
- 25.5.3 Quando prescritta la tipologia tradizionale i serramenti preferibilmente dovranno essere realizzati in legno, vetro, pvc o in altri materiali plastici purché con finiture consone alla tipologia locale.
- 25.5.4 Architravi, soglie e davanzali devono essere preferibilmente realizzati con forma e materiali tipici della tradizione rurale come descritti al precedente art. 11.

25.6. tinteggiature

25.6.1 La scelta cromatica per la tinteggiatura di facciata e degli elementi di finitura esterni (serramenti, manti, lattonerie ecc..), sarà tale da riproporre colori tipici dell'ambito rurale secondo le tavolozze dei colori indicate al precedente art. 12 e riportate negli allegati abachi n° 10a e 10b.

25.7. pertinenze

25.7.1 Gli aggetti, le tettoie ed i volumi pertinenziali aggiunti al fabbricato agricolo già esistente, dovranno avere la copertura come prosecuzione della falda del tetto del fabbricato principale o eventualmente con quota di imposta inferiore alla falda principale; in tal caso la pendenze del tetto del corpo aggiunto dovranno essere uniformate con quelle del fabbricato principale.

25.8. spazi esterni


- 25.8.1 Gli spazi esterni pertinenziali all'edificio con funzioni produttive agricole dovranno essere realizzati con materiali permeabili per almeno il 50% della superficie del lotto di proprietà.
- 25.8.2 Le superfici impermeabili dovranno in ogni caso essere pavimentate con materiali che abbiano almeno una parziale capacità drenante con esclusione di massetti in c.l.s. e asfalti.
- 25.8.3 Per materiali permeabili si intendono:
 - a) suolo naturale senza interventi artificiali diretti
 - b) suolo risistemato con materiali completamente drenanti (terra battuta, stabilizzato, ghiaietto e simili)

- b) pavimentazioni con elementi autobloccanti in cls o pvc riciclato a "cella aperta" (con successivo inerbimento) su sottofondo costituito da suolo naturale o terreno sabbioso
- 25.8.4 In generale le pavimentazioni prescritte per le superfici impermeabili sono:
 - a) pavimentazioni con piccoli masselli o cubetti a fughe aperte su sottofondo in suolo naturale o sabbia
 - b) ciottolati posati su sottofondo in suolo naturale o sabbia
 - c) pavimentazioni con lastre di pietra a fughe larghe posate a secco su suolo naturale
 - d) pavimentazioni con grandi masselli a fughe aperte su sottofondo in suolo naturale, ghiaia o sabbia (masselli cementizi sono consentiti solo se di dimensioni e forma simili al mattone e con colori nella gamma delle terre)
 - e) pavimentazioni realizzate con elementi in cotto a fuga larga su sottofondo in suolo naturale o sabbia
- 25.8.5 Le aree a verde privato devono essere opportunamente piantumate con essenze autoctone di tipo misto (piccolo, medio ed alto fusto) sistemate in quantità adeguata alla superficie interessata in modo tale che possano assolvere alla loro funzione estetica, di regolazione del microclima locale e/o di contenimento di scarpate e pendii, tenendo conto delle disposizione indicate nel vigente Regolamento di polizia rurale.
- 25.8.6 Qualsiasi progetto di recupero sostanziale del patrimonio edilizio esistente (con esclusione della manutenzione ordinaria, straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo) e di nuova costruzione, dovrà essere accompagnato da un **progetto del verde** che illustri adeguatamente le sistemazioni delle aree esterne, la permeabilità dei suoli e la regimazione delle acque, la localizzazione delle nuove piantumazioni, gli elementi di arredo e le tipologie di essenze utilizzate.
- 25.8.7 E' prescritta in generale la salvaguardia dei giardini di particolare valore storico e delle alberature di alto e medio fusto di pregio; qualsiasi intervento dovrà prevedere la conservazione e perpetuazione, anche tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti.
- 25.8.8 Qualsiasi abbattimento di essenze di pregio esistenti con particolare valore storico dovrà essere opportunamente motivata dall'impossibilità del recupero delle stesse mediante perizia redatta da tecnico agronomo abilitato.

- 25.8.9 Sono fatte salve le misure eventualmente più restrittive imposte dalle N.T.A. del P.R.G.C., da particolari normative di settore e da normative inerenti aree con particolari regimi vincolistici.
- 25.8.10 Le aree esterne devono avere una adeguata regimazione delle acque meteoriche avendo cura di:
 - a) non introdurre le acque piovane nell'impianto di trattamento delle acque reflue o nella pubblica fognatura;
 - b) consentire il naturale smaltimento nel terreno o il convogliamento in fossi o rii esistenti;
 - c) precedere l'adozione di idonee riserve in cisterne interrate al fine di garantire un sufficiente approvvigionamento idrico per usi irrigui e/o non potabili.
- 25.8.11 Specie arboree tipiche autoctone o naturalizzate, consigliate:
 - Quercus pubescens (roverella)
 - Quercus robur (farnia)
 - Quercus cerris (cerro)
 - Celtis australis (bagolaro)
 - Ostrya carpinifolia (carpino)
 - Fraxsinus ornus (orniello)
 - Acer campestre (acero campestre)
 - Prunus avium (ciliegio)
 - Juglas regia (noce)
 - Carpinus betulus (carpino bianco)
 - Ulmus minor (olmo campestre)
 - Tilia cordata (tiglio)
 - Pinus sylvestris (pino silvestro)
 - Alnus glutinosa (ontano nero)
 - Salix (salici nelle varie specie)
 - Populus alba (pioppo bianco)
 - Populus nigra (pioppo nero)

***^**


TITOLO II ART. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ABACO N°1a



Edifici classificati in Categoria "A" Costruzione recente




Esempio di edificio inserito in Categoria "B" Impianto originario, ma manomesso.



Esempio di Edificio in Categoria "C" Impianto originario leggibile

COMUNE DI MARENTINO


TITOLO II ART. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ABACO N°1b



Esempio di Edificio classificati in Categoria "D" Tradizione e integro




Esempio di Edifici in Categoria "E"




COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ABACO N° 2 6.1




TITOLO III ART.6.2 ORIENTAMENTO BIOCLIMATICO

ABACO N° 3



CONFIGURAZIONI NON COERENTI – DA EVITARSI




COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART.6.3


ELEMENTI MORFOLOGICI E LORO EVOLUZIONI


ABACO N° 4a



COMUNE DI MARENTINO

CASI POCO FREQUENTI COMUNQUE DA NON UTILIZZARE






COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART.6.3

ELEMENTI MORFOLOGICI E LORO EVOLUZIONI

ABACO N° 4c




COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART.6.3


ELEMENTI MORFOLOGICI E LORO EVOLUZIONI


ABACO N° 4d





COMUNE DI MARENTINO

CONFORMAZIONE DELLE FALDE









CASO NON COERENTE - DA EVITARE









COMUNE DI MARENTINO

ORDITURE DEI TETTI:





ESEMPI COERENTI:









COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ABACO N° 5c 7.3


ABBAINI E LUCERNAI

CASI COERENTI:






CASI NON COERENTI – DA EVITARSI:







ESEMPIO COERENTE



ESEMPIO NON COERENTE – DA EVITARE



COMUNE DI MARENTINO


TITOLO III ART. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ABACO N° 5d

CANALI DI GRONDA, LUCERNAI, LATTONERIE IN GENERE

CASI COERENTI:







ESEMPI COERENTI:












COMUNE DI MARENTINO







COMUNE DI MARENTINO













COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART.9.1

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA DELLE FACCIATE

ABACO N° 7

ELEMENTI RICORRENTI














COMUNE DI MARENTINO



CASI COERENTI:









CASI NON COERENTI:





COMUNE DI MARENTINO














COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART.11.1 – 2 - 3


FINITURE ESTERNE MURATURA A VISTA

ABACO N° 9b

CASI DI CONCATENAMENTI MURARI RICORRENTI:




DA EVITARSI IL PARAMANO E IL RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE:





COMUNE DI MARENTINO















COMUNE DI MARENTINO










ELEMENTI INCOERENTI:







COMUNE DI MARENTINO











ELEMENTI INCOERENTI:







COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART. 12

TAVOLOZZE DEI COLORI CONSIGLIATI TINTEGGIATURE ESTERNE

ABACO N° 10a

ELEMENTI DI INTONACO G0.05.88 G0.31.84 F8.25.81 F6.85.80 F0.30.10 F3.34.84 G0.31.84 F8.30.80 F8.40.80 G0.50.80 F8.50.80 F6.55.75 F2.30.80 E8.49.73 E4.25.75 E0.40.70 D2.50.55 H9.21.83


COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART. 12

TAVOLOZZE DEI COLORI CONSIGLIATI TINTEGGIATURE ESTERNE

ABACO N° 10b





ELEMENTI IN LEGNO



COMUNE DI MARENTINO

E' IMPORTANTE CHE LA VOLTA SIA LEGGIBILE NELLA SUA FORMA COMPLETA.











COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III **ART.14** 1.2-2.2-3.2

TERRAZZI E TETTOIE

ABACO N° 12a




Esempio congruo:



NO






SI

COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART.14 .1.4 PENSILINE LEGGERE ESEMPI AMMISSIBILI

ABACO N° 12b



ABACO N°13a

ESEMPI RICORRENTI E COERENTI













COMUNE DI MARENTINO

ABACO N°13b

ESEMPI RICORRENTI E COERENTI









ABACO N°13c

CASI INCOERENTI













COMUNE DI MARENTINO

ABACO N°13d

CASI INCOERENTI









COMUNE DI MARENTINO

ESEMPI PREFERIBILI









COMUNE DI MARENTINO

CASI INCOERENTI









COMUNE DI MARENTINO

ESEMPI RICORRENTI E COERENTI











COMUNE DI MARENTINO

CASI INCOERENTI














COMUNE DI MARENTINO

TITOLO III ART.15.5

ALTERAZIONI MORFOLOGICHE DEI TERRENI

ABACO N°16

L'IDENTITA' DEL SISTEMA COLLINARE



COMUNE DI MARENTINO

TITOLO IV ART.22

NUOVI EDIFICI IN AREA AGRICOLA O A MARGINE DI EDIFICI TRADIZIONALI

ABACO N°17a







E' FONDAMENTALE CHE VENGANO MANTENUTI I CARATTERI PAESAGGISTICI E IDENTIFICATIVI DELLE BORGATE TRADIZIONALI E DEI LORO PORZIONI ESTERNE, OGNI EVENTUALE AGGIUNTA O TRASFORMAZIONE DOVRA' ESSERE SUBORDINATA AD UNA ATTENTA E SENSIBILE LETTURA DELL'EVOLUZIONE STORICA DELLA BORGATA STESSA, E DOVRA' ESSERE COERENTE CON L'IMPIANTO ORIGINARIO. NON SI DOVRA' ALTERARNE LA MORFOLOGIA EVOLUTIVA NE' L'IMPATTO PAESAGGISTICO E VISIVO.

COMUNE DI MARENTINO


TITOLO IV ART. 22


NUOVI EDIFICI IN AREA AGRICOLA O A MARGINE DI EDIFICI TRADIZIONALI

ABACO N°17b


ESEMPI DI BORGATE DI IMPIANTO ORIGINARIO







POSSIBILE EVOLUZIONE COERENTE



ESEMPIO DI EVOLUZIONE INCOERENTE

COMUNE DI MARENTINO

ESEMPI CARATTERIZZATI DA ECCESSIVA ARTICOLAZIONE DI FALDE E TETTUCCI, SONO PREFERIBILI COMPOSIZIONI E FORME PIU' SEMPLICI E LINEARI.











INOLTRE IN SEDE DI PIANIFICAZIONE E DI PROGETTAZIONE, E' NECESSARIO EVITARE L'OCCUPAZIONE DEI CRINALI DOTATI DI FORTE IMPATTO PAESAGGISTICO.

COMUNE DI MARENTINO

TITOLO IV ART.24

EDIFICI AGRICOLI - PRODUTTIVI

ABACO N°19a

INTERVENTI RICORRENTI E COERENTI













COMUNE DI MARENTINO

INTERVENTI RICORRENTI E COERENTI










Esempio di capannone in legno lamellare



In ogni caso è necessario progettare e realizzare elementi di mitigazione ambientale.

COMUNE DI MARENTINO

TITOLO IV ART. 24

EDIFICI AGRICOLI - PRODUTTIVI

ABACO N°19c

CASI INCOERENTI – DA EVITARSI



Questi due esempi illustrano nuovi interventi totalmente incoerenti con il contesto e mancanti di qualsiasi elemento di mitigazione, inoltre c' è totale disarmonia rispetto agli edifici adiacenti caratterizzati da impianto tradizionale.

Nei casi in cui un nuovo elemento si inserisca in un ambito caratterizzato da edifici tradizionali è necessaria una maggiore coerenza con i caratteri tipologici del contesto in modo da evitare risultati dissonanti come questi. Indispensabili comunque interventi di mitigazione, e progettazione paesaggistica e ambientale.



COMUNE DI MARENTINO



L'edificio sopra riportato utilizza materiali e tipologie tradizionali, con una coerente interpretazione in chiave contemporanea. Tuttavia il muro controterra altera in modo eccessivo e critico il contesto, caso totalmente da evitarsi.



Questo deposito è incoerente con il paesaggio per le dimensioni e per i materiali impiegati, ed è stato edificato su di un crinale con un grande impatto visivo. Manca inoltre qualsiasi intervento di mitigazione.

COMUNE DI MARENTINO